CCXXXVI. SEDUTA

SABATO 25 GIUGNO 1949

Presidenza del Presidente BONOMI

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 8774

Disegni di legge (Deferimento a Commissioni permanenti) 8801

Disegni di legge: « Modifiche alla legge 23 luglio 1948, n. 970, recante disposizioni penali per il controllo delle armi » (106) (*di iniziativa del senatore Gonzales ed altri*); **« Applicazione delle disposizioni più favorevoli della legge 23 luglio 1948, n. 970, ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, recante disposizioni penali di carattere straordinario » (144)** (*di iniziativa del deputato Capalozza ed approvato dalla Camera dei deputati*); **« Proroga delle disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo sulle armi » (439)** (*presentato dal Governo*) (Seguito della discussione e approvazione):

SCELBA, *Ministro dell'interno*. . . . 8774, 8784
GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. . 8775, 8779, 8780, 8782, 8787
PROLI 8778, 8779
AZARA . . . 8778, 8780, 8781, 8782, 8784, 8786
JANNUZZI 8778, 8779, 8785
PERSICO 8779, 8780, 8782, 8783, 8786
BERLINGUER, *relatore di minoranza* . . . 8781
ROSATI 8782
MERLIN Umberto 8788

Disegno di legge: « Autorizzazione al Ministro delle finanze ad acquistare o a costruire case di tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti » (279-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione) . . 8789

Disegno di legge: « Concessione all'Ente per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 650.000.000 » (391) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione) *Pag.* 8789

Disegno di legge di iniziativa dei deputati D'Ambrosio ed altri: « Indennità di studio e di carica ai provveditori agli studi (399) (*Approvato dalla Camera dei deputati* (Discussione e approvazione):

LAMBERTI 8790, 8798
TONELLO 8792, 8793
MERLIN Angelina 8792
ALBERTI Giuseppe 8793
TERRACINI 8793, 8799
ZOLI 8794
MERLIN Umberto 8795, 8799
SACCO 8795
LOVERA 8795
BUONOCORE, *relatore* 8796
VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 8793, 8797

Disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 150.000.000 per interventi di pronto soccorso in caso di pubblica calamità » (420) (Discussione e approvazione):

BUIZZA, *relatore* 8800

Interrogazioni (Annunzio) 8802

Relazioni (Presentazione) 8801

Sull'ordine dei lavori

BATTISTA 8801
PRESIDENTE 8802

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

La seduta è aperta alle ore 9.

MERLIN ANGELINA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Braccesi per giorni uno e Sartori per giorni uno.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche alla legge 23 luglio 1948, n. 970, recante disposizioni penali per il controllo delle armi » (106) *(di iniziativa del senatore Gonzales ed altri);* **« Applicazione delle disposizioni più favorevoli della legge 23 luglio 1948, n. 970, ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, recante disposizioni penali di carattere straordinario » (144)** *(di iniziativa del deputato Capalozza e approvato dalla Camera dei deputati);* **« Proroga delle disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo sulle armi » (439)** *(presentato dal Governo).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge riguardanti il controllo delle armi, che come è già stato convenuto nella seduta di ieri, si compendia in quella del disegno di legge n. 439 presentato dal Governo.

Il Senato ricorderà che la discussione generale è stata già chiusa.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Scelba, Ministro dell'interno.

Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno.* Farò pochissime osservazioni di carattere politico a proposito di qualche rilievo che è stato formulato ieri da alcuni oratori intervenuti nella discussione; lascio al collega Grassi, Ministro di grazia e giustizia, l'esame degli aspetti giuridici della legge stessa.

Si è detto che la legge presentata al Parlamento costituisce uno strumento per condurre una lotta politica contro una parte del popolo italiano. Per arrivare a queste conclusioni, bisogna ammettere che ci sia qualche parte politica che rivendica il diritto di possedere le armi.

Altra osservazione è stata questa: voi avete raccolto numerose armi; oggi le armi in circolazione dovrebbero essere molto limitate e comunque queste armi non vengono usate, ed allora, per il solo fatto che non vengono usate, è inutile punire i loro possessori così gravemente. A questa osservazione, vorrei rispondere che, in base alle statistiche, è diminuito indubbiamente il numero delle armi in circolazione, perchè soprattutto l'intensa opera di recupero delle armi, fatta nel 1948, ha dato buoni frutti. Ma vi sono ancora armi abbastanza numerose per preoccupare il Governo. Nel 1948, l'azione di reperimento delle armi aveva dato questi risultati — mi limiterò alle armi di carattere più facilmente maneggevole, e, perciò, più pericolose —: mitragliatrici 895, fucili mitragliatori 1.178, mitra 3.578, fucili e moschetti 22.482, pistole e rivoltelle 8.197, bombe a mano 43.674, munizioni varie 5.238.022. Nei primi cinque mesi dell'anno in corso abbiamo questi risultati, ancora non completi, delle armi raccolte dall'Arma dei carabinieri e dalla Pubblica sicurezza: mitragliatrici 166, fucili mitragliatori 246, mitra 1.208, fucili e moschetti 3.485, pistole e rivoltelle 1.850, bombe a mano 11.326.

Ce n'è abbastanza per legittimare la proroga della legge.

Circa l'uso delle armi, basterebbe il quadro delle violenze che si sono avute in occasione dello sciopero bracciantile, per dimostrare come le armi vengono anche usate. In proposito, mi limiterò solo a citare un telegramma pervenutomi dalla provincia di Piacenza per segnalare gli episodi avvenuti in una sola giornata: « Notte del 18, località periferia Piacenza veniva lanciata bomba contro fabbricato adibito dormitorio liberi lavoratori azienda Arcelli senza danni; stessa notte Villanova d'Arda due agricoltori venivano aggrediti da 4 individui

mascherati di cui uno armato di pistola; stessa notte località Casanini Podenzano sconosciuti sparavano alcuni colpi d'arma automatica contro abitazione agricoltore Sbuzzi senza conseguenze; stessa notte località Caramello Castel San Giovanni venivano lanciate due bombe a mano contro stalla azienda Paveri Epotanta cagionando ferite lievi a un mungitore; stessa notte località Giazzola ignoti facevano esplodere bomba a mano in due cascine senza danni apprezzabili; stessa notte località Casenuove Castelvetro Piacentino si sparavano colpi arma da fuoco contro stalla agricoltore Belli scopo intimidatorio; stessa notte località Rotofreno sconosciuti lanciavano bomba a mano contro abitazione lavoratori non aderenti sciopero producendo lievi danni fabbricato; stessa notte località Pittolo di Piacenza sconosciuti lanciavano due bombe a mano contro fattoria Finzotti senza conseguenze; decorsa notte località Boriana di Borgonovo Valtidone sconosciuti facevano esplodere due bombe a mano prossimità azienda agricola Elia senza conseguenze ».

Mi riferisco ad un solo telegramma proveniente da una sola provincia. Trascuro altre citazioni perchè non è certamente un argomento piacevole. Come si vede, l'uso delle armi nelle competizioni sociali, sfortunatamente, è ancora largo. Quindi non solo la statistica dei sequestri di armi, ma anche l'uso, che di queste armi si fa, giustifica la legge. Questa legge non può avere scopo persecutorio contro alcun partito, ma persegue solo coloro che illegittimamente detengono le armi.

Vorrei aggiungere che la punizione per la detenzione delle armi non può costituire un fatto eccezionale — e quindi non è questa una legge eccezionale — non può essere che un fatto permanente, normale. Direi che, in regime democratico, combattere il possesso delle armi rappresenta un maggiore dovere che in qualsiasi altro regime politico, perchè il possesso delle armi costituisce un attentato potenziale alla democrazia. Se noi vogliamo mantenere il regime democratico, dobbiamo eliminare tutte le condizioni che possono costituire premessa per un attentato alla libertà democratica.

Ora, è vero, si distinguono i reati di danno e i reati di pericolo: il possesso delle armi costituisce un reato di pericolo ed è un pericolo permanente per la democrazia il possesso largamente praticato di armi, e di armi da guerra. La realtà presente legittima perfettamente questa legge. Si è fatto osservare che, prorogando questa legge, noi provochiamo la sensazione all'interno e all'estero di una situazione anormale nel nostro Paese: la situazione, onorevoli senatori, è quella che è. Credo però che, all'interno e all'estero, molta gente avrà fiducia nella democrazia italiana, se ha la certezza che il Governo e la democrazia intendono difendersi dagli assalti diretti contro di essi dai nemici della democrazia. Per questo insistiamo perchè la legge sia ulteriormente prorogata. *(Applausi dalla destra e dal centro).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi, Ministro di grazia e giustizia

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Aggiungerò poche parole a quelle dette dal Ministro dell'interno, onorevole Scelba, anche perchè penso che sia desiderio comune di giungere a soluzioni concrete. Desidero prima di tutto dare un breve chiarimento al Senato per quella che è stata la genesi di questa legge, anche perchè la dimostrazione fatta dall'egregio relatore, in un intervento preliminare, forse non è stata molto chiara rispetto a quello che è l'atteggiamento ed il comportamento del Governo.

Come voi sapete, vi è stato un disegno di legge di iniziativa parlamentare da parte dell'onorevole Capalozza, nell'altro ramo del Parlamento, il quale conteneva alcune disposizioni che dovevano essere introdotte in questa legge sulle armi. Tale disegno di legge fu approvato dalla Camera con piena adesione del Governo e fu trasmesso a questo ramo del Parlamento. Vi è poi stata una iniziativa da parte del senatore Gonzales, il quale sciolse una promessa che aveva fatta fin dal momento in cui fu approvata l'attuale legge, quando egli affermò che sarebbe intervenuto con un progetto di legge d'iniziativa parlamentare per mitigare e correggere alcune asprezze che la legge presentava in quel momento e che non potevano essere allora

eliminate poichè essa doveva essere approvata così come era perchè così era stata approvata dalla Camera dei deputati. Il Governo ha atteso con piena fiducia questo progetto di iniziativa parlamentare, che doveva portare queste modifiche alla legge, e l'ha seguìto con pieno interesse, e soltanto quando stava per avvicinarsi il termine della scadenza, ossia il 28 maggio, il Governo presentò un progetto di proroga, ma contemporaneamente a questo presentò, via breve, alla Commissione un progetto nel quale venivano ad essere considerati nella proroga, sia il progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati, di iniziativa dell'onorevole Capalozza, sia tutte le proposte che erano state fatte dall'onorevole senatore Gonzales nel suo progetto di iniziativa parlamentare, in modo da formare una vera e propria collaborazione tra Governo e Parlamento, per migliorare questa legge, che oggi si presenta così come il Governo ha creduto di formularla d'accordo con le Commissioni, in un unico disegno di legge. Quindi non è esatto che il Governo non abbia fatto altro che presentare un disegno di legge di proroga pura e semplice; il Governo si è interessato contemporaneamente di seguire tutto il movimento che il Parlamento, sia nell'uno che nell'altro ramo, intendeva compiere perchè queste disposizioni venissero migliorate, fossero, come ha spiegato l'onorevole Gonzales, umanizzate, ossia perchè venisse tolta quella parte drastica che prima c'era, e la legge divenisse sempre più normativa nella vita democratica del nostro Paese.

Questa è la premessa. In realtà non mi aspettavo una opposizione formale alla legge, tanto più che la relazione di minoranza del senatore Berlinguer, per verità leggendola, mantiene le posizioni dell'anno scorso, ma mostra anche uno spirito di collaborazione per cercare di venire incontro alla formazione di una legge più mite, più umana, più desiderabile nell'interesse sociale. Quindi non mi sono spiegato l'opposizione di qualche senatore autorevole come l'onorevole Terracini, il quale per esempio ha preso una posizione di fondo contro la legge. Le ragioni addotte dal senatore Terracini contro la legge sono state in parte sviluppate dal Ministro dell'interno; una delle ragioni è stata quella di dire che non vi è più bisogno di questa legge, poichè ormai l'uso delle armi in forma abusiva non esiste più. Il Ministro Scelba ha dimostrato invece, in un modo molto concreto, che effettivamente questa detenzione e questo uso delle armi ed esplosivi – punto fondamentale non sono solo le armi da fuoco ma tutti gli esplosivi ed aggressivi chimici – esiste ancora, e queste armi sono in condizioni, di essere usate e pertanto questa legge si rende necessaria per salvare, quanto più possibile, la società di fronte a un evidente pericolo, che può venire specialmente dai conflitti di carattere sindacale in cui si rendono più aspre le posizioni delle parti. Nè mi pare che ci sia contraddizione tra la relazione di maggioranza e quello che Scelba ha detto in una occasione recente, che cioè vi sia una costante diminuzione degli omicidi; sono due cose diverse, il fenomeno della criminalità diminuisce per tutta l'opera compiuta anche dalla Pubblica sicurezza, ma in ogni modo la questione della delinquenza che va diminuendo è una cosa che esula dalle numerose armi che ci sono ancora nel Paese e il Ministro Scelba ha dimostrato con statistiche la situazione reale di quella che è la questione delle armi.

Mi pare poi che il Ministro Scelba abbia dimostrato inefficace l'altro appunto formulato, e cioè che la legge abbia sfondo politico. La legge non ha sfondo politico. Se per politica si intende il raggiungimento di fini sociali, la difesa di beni comuni nell'interesse di tutta la collettività, ogni legge è politica. La politica conforme all'etica è raggiungimento di fini sociali ed in tal caso si capisce che questa legge è legge politica come qualsiasi altra. Ma se si vuole dire che questa è una legge che mette una parte contro l'altra, ciò non è vero, perchè questa legge tende a pacificare l'intero Paese. Questo è lo scopo politico della legge, ecco perchè non c'è contraddizione quando è detto nella mia relazione che la questione che riguarda l'ordine pubblico ha sfondo politico, ma in un senso sano, ed ogni consorzio ed organizzazione civile quando svolge le sua attività compie un attività politica. Ultima osservazione alla quale debbo rispondere, ed a cui ha risposto in parte il Ministro Scelba è questa.

Ci si muove l'accusa di voler trasformare una legge temporanea in una legge permanente nè si sa – si dice – se la proroga venga a scadere con l'entrata in vigore del nuovo Codice, dato che essa dovrebbe giungere fino al 1952.

Ora su questo punto dobbiamo intenderci. Non c'è dubbio che la legge nacque come temporanea e non come legge eccezionale, e questo lo spiegò chiaramente sin dall'altro intervento, sia il Guardasigilli come il relatore. Non si tratta di legge eccezionale, perchè si tratta sempre di disposizioni che sono considerate nella legge penale in vigore; soltanto che sono state considerate in una forma diversa e sono state aggravate nella pena. Quindi non si tratta ora di legge eccezionale, si tratta, invece, di legge temporanea perchè sorse in questa maniera: vi era la legge del 1945; il Governo si trovò nella situazione di dover fare una proroga, non per tutte le sue disposizioni, ma per quelle che nella legge del 1945 riguardavano reati di rapina e reati sociali. Anche per le disposizioni che riguardavano l'uso delle armi il Governo si trovò costretto a chiedere una proroga perchè allora ci trovavamo in una fase di incerta stabilità sociale ed il Governo fece perciò la legge sull'uso delle armi di 6 mesi, con l'intento che il Parlamento, esaminasse il problema e stabilisse, esso Parlamento e non più il Governo, su questa questione delle armi. Ed il Parlamento decise concedendo una proroga di un anno, che scade appunto il 30 giugno prossimo. Ma durante questo periodo le nostre Commissioni, le quali studiano la riforma del Codice penale, si sono preoccupate del problema e hanno ritenuto, in via di massima, sempre salva al Parlamento l'ultima parola, che l'importanza e lo sviluppo che oggi hanno preso le armi automatiche, gli aggressivi chimici ed esplosivi in genere rappresenta un fenomeno che non può più essere considerato come nelle vecchie leggi penali. Bisogna partire dal punto di vista che queste armi possono rappresentare un pericolo sociale che può venire da situazioni che si vanno sempre più svolgendo nel senso di un progresso chimico, tecnico e meccanico in questo campo per cui le armi, gli esplosivi e gli agressivi chimici rappresentano una vera minaccia per la vita sociale. E può essere indifferente il legislatore e l'uomo di Governo di fronte alla fabbricazione ed al commercio clandestino ed all'uso di tutto ciò che rappresenta una minaccia per la vita sociale? Questo è il punto, onorevoli senatori; ed allora, di fronte a questa situazione, le nostre Commissioni legislative pensano, modificando certamente e non soltanto tenendo presente le disposizioni di questa legge temporanea, pensano di studiare e di presentare al Parlamento, nella riforma del Codice penale, una impostazione nuova e diversa da questa che è la situazione che si presenta adesso come un fenomeno sociale purtroppo da considerare. Ecco perchè noi volevamo agganciarci alla riforma del Codice penale, che poi non è tanto lontana, perchè, senza annunziare primizie, posso dire al Senato che il libro primo del Codice penale è già pronto nella sua articolazione e sarà quanto più presto possibile – spero nel mese entrante – distribuito a tutte le Accademie, a tutte le Curie e le Università perchè diano il loro parere e il loro consiglio. E spero che per la fine dell'anno questo libro primo possa essere già pronto con gli emendamenti presentati dai Consigli tecnici per essere distribuito al Parlamento, mentre la Commissione e i Comitati studiano i libri successivi. Non siamo molto lontani dalla revisione generale del Codice penale. Comunque avevamo proposto di riallacciarci al nuovo Codice penale e di collegare questa legge alle nuove disposizioni e quindi non prima del 1952.

Bisogna essere prudenti perchè una riforma come questa ha bisogno di tanti studi e non si improvvisa. È difficile che prima del 1952 possa entrare in attuazione. Ad ogni modo se il Senato sulla proposta del relatore Azara volesse venire ad una via di conciliazione nel senso di disporre che la proroga non fosse fino a quell'epoca ma fino al 31 dicembre 1950 il Governo non ha nessuna difficoltà. Però tiene a dichiarare che la situazione proposta non è un capriccio nè un desiderio di prorogare una legge che taluno crede a carattere eccezionale ma che rappresenta invece una esigenza sociale di cui il Governo crede non dover nascondere la grande verità e vuole, anzi, denunziare al Paese.

Queste sono le questioni di fondo della legge dal punto di vista generale. Ci sono poi le disposizioni tecniche di ordine particolare di cui penso è meglio parlare in occasione degli articoli. Chiudo quindi il mio intervento su questo concetto di ordine generale pregando il Senato di passare all'esame degli articoli e di portare tutto lo spirito di collaborazione in modo che questa legge tra Parlamento e Governo possa diventare uno strumento non di politica ma di alta e sana garanzia della pace sociale. (*Vivi applausi dalla destra e dal centro*).

PROLI. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROLI. Ieri mattina la Presidenza disse che, qualora la discussione non fosse terminata sarebbe continuata nella seduta di questa mattina, che avrebbe avuto inizio alle ore 9,30 e sarebbe stata iniziata con mezz'ora di interrogazioni. Senonchè ieri sera all'ultima ora, presenti pochissimi senatori, la Presidenza comunicò che la discussione sarebbe continuata questa mattina alle ore 9 senza farla precedere dalle interrogazioni. Ci sono molti colleghi che credevano quindi che la discussione sarebbe cominciata più tardi delle 9 e mezzo.

Pregherei la Presidenza di sospendere per alcuni minuti la discussione tanto più che lo stesso relatore della minoranza non è ancora presente.

PERSICO. Posso rassicurare il collega Proli che ho lasciato poco fa l'amico Berlinguer in Cassazione e tra 10 minuti egli sarà qui.

PROLI. Chiedo che la seduta si sospenda per 10 minuti.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Ci troviamo qui in una situazione particolare. Ormai la discussione di fondo a mio avviso, l'abbiamo esaurita, ed abbiamo interesse tutti a non riaprirla proprio in questo momento, eccetto che si palesi qualche inesplorato punto che meriti di essere approfondito. Oggi è sabato e tutti abbiamo urgenza di partire; questa è la verità ed occorre dirla. Se incominciamo a sospendere la seduta anche per pochi minuti, credo che si arriverà alla fine della seduta medesima senza aver completata l'approvazione del disegno di legge. Non c'è ragione per fare questo, onorevole Proli, ed io la pregherei di non insistere nella sospensiva. Se vi sarà qualcosa che potrà interessare l'onorevole Berlinguer, egli farà sempre a tempo a dirla, poichè, come ha udito, egli sarà qui fra pochi minuti.

PROLI. Dopo le dichiarazioni del senatore Azara, non insisto nella richiesta di sospensiva.

PRESIDENTE. Dai senatori Proli, Berlinguer e Labriola è stata avanzata richiesta di votazione per il passaggio agli articoli. Pongo ai voti il passaggio agli articoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rileggo gli articoli, nel testo redatto dalla maggioranza della Commissione:

Art. 1.

Le disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi, avranno vigore fino a quando non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1952, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Il testo della minoranza della Commissione suona così:

« Le disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi, avranno vigore fino al 30 giugno 1950 ».

Il senatore Jannuzzi propone di sostituire la dizione dell'articolo 1 con la seguente:

« Le disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi, avranno vigore fino al 31 dicembre 1952 ».

Infine i senatori Azara, Spallino e Merlin Umberto propongono di sostituire nel testo della maggioranza alla data del 31 dicembre 1952, quella del 31 dicembre 1950.

Chiedo al senatore Jannuzzi se insiste nel suo emendamento.

JANNUZZI. Signor Presidente, io aderisco al minor termine del 31 dicembre 1950. Debbo però insistere nel mio emendamento per la parte soppressiva delle parole « fino a quando

non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale », e ne spiego subito le ragioni. Che una legge di carattere temporaneo sia soggetta ad un determinato termine, sta bene, ma dire che il vigore di una legge sia subordinato alla emanazione di una nuova legge, è come impegnare nel futuro la volontà del legislatore. Perchè, onorevoli colleghi, i casi sono due: o la nuova legge non sarà emanata, ed allora la disposizione è superflua; o la nuova legge sarà emanata, e sarà la nuova legge che dovrà provvedere alla abrogazione della legge precedente e non la legge precedente a prevedere la sua stessa abrogazione in caso di emanazione della legge futura.

La materia è regolata dall'articolo 15 delle disposizioni generali sulle leggi.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Siamo d'accordo, onorevole Jannuzzi; l'accettiamo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io sono d'accordo, ma solo nel senso che, siccome al 31 dicembre del 1950 non è possibile che siano approvate le leggi, scardiniamo la possibilità dell'unione. Però quello che dice l'onorevole Jannuzzi – bisogna che lo dica – è inesatto, perchè già la legge – ed è precisato nella relazione – per le disposizioni contro il fascismo stabiliva questa formula.

D'altra parte, per altre leggi recenti – quelle per la proroga delle locazioni e della procedura civile – abbiamo usato la stessa formula. Quindi non è esatto che assolutamente bisogna stabilire la data certa. Però, considerata la situazione per cui non è più possibile allacciarsi al 31 dicembre 1950 ad una modifica generale del Codice penale, accetto che sia solo detto: « fino al 1950 ».

JANNUZZI. Siamo d'accordo, il punto di principio, però, mi permetto di mantenerlo.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

PERSICO. La Commissione preferirebbe il testo ministeriale, portando però il termine al 31 dicembre 1950, per la ragione che il testo ministeriale ci apre una ulteriore possibilità; e qui mi riallaccio alle ultime parole pronunciate ieri dall'onorevole Ghidini, il quale diceva che avrebbe desiderato che le leggi eccezionali durassero pochi mesi.

Ora se, come diceva l'onorevole Guardasigilli un minuto fa, i lavori per la formazione del primo libro del Codice penale sono quasi ultimati ed egli spera entro l'anno di portare il relativo disegno di legge all'esame dei due rami del Parlamento, noi potremo benissimo avere, in maggio o in giugno dell'anno venturo il Codice, naturalmente, il primo libro, (perchè il nuovo Codice dovrà essere discusso libro per libro), approvato. Ed allora perchè dovremmo mantenere per altri sei mesi la legge eccezionale ?

In sostanza manterrei questa dizione: « fino a quando non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950 ». Mi pare più giusto, ed è altresì una speranza che noi formuliamo per il popolo italiano che, anche prima del 31 dicembre 1950, la legge possa essere abrogata; in questo modo andremmo anche incontro alla proposta del relatore della minoranza, che voleva fissare il termine al 30 giugno 1950.

Quindi pregherei il Governo di mantenere il suo testo, l'amico Jannuzzi di ritirare la sua opposizione giuridica che non mi sembra fondata, e lasciare il testo ministeriale, portando al 31 dicembre 1950 il termine di proroga per il vigore della legge.

PRESIDENTE. Domando al senatore Jannuzzi se insiste sulla sua proposta.

JANNUZZI. Io ritengo esatta la mia tesi giuridica, però mi appago che quanto ho detto resti a verbale. Non mi interessa sostanzialmente se l'emendamento sia accolto o no, mi preme solo affermare un principio nel quale insisto e che non ho avuto modo di illustrare fino alla fine per l'interruzione cortese del Ministro Guardasigilli.

PROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROLI. Noi aderiamo senz'altro all'emendamento presentato dal senatore Jannuzzi che già si trova nel testo proposto dalla minoranza, per non ipotecare il futuro e per togliere a questa legge quell'aspetto di permanenza che non le si addice, essendo essa temporanea.

PRESIDENTE. Quindi abbiamo due date: 30 giugno 1950 e 31 dicembre 1950, sempre mantenendo il testo governativo.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Vorrei far rilevare all'onorevole Proli che ieri in sede di Commissione, noi – ed eravamo la maggioranza – ritenevamo di fissare il termine al 1952. Io stesso poi ho proposto il termine del 1950 per venire incontro al desiderio manifestato dalla minoranza, escludendo così il termine del progetto governativo. Ora, se la fine del 1950 resta come termine concordato fra noi e la minoranza, bene; altrimenti, se voi ritiraste la vostra adesione saremmo propensi anche noi a ritornare al termine del 1952, per le considerazioni già esposte.

PERSICO. Posso aggiungere che l'onorevole Berlinguer da me interpellato, ha accettato la data del 31 dicembre 1950.

PROLI. Accettiamo anche noi.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel seguente testo:

Art. 1.

Le disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi, avranno vigore fino a quando non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, è così modificato:

1) nell'articolo 1 alle parole « con la reclusione da tre a dieci anni » sono sostituite le seguenti « con la reclusione da due ad otto anni »;

2) nell'articolo 2 alle parole « con la reclusione da due a dieci anni » sono sostituite le parole « con la reclusione da due ad otto anni »;

3) l'articolo 5, comma 2°, è sostituito dal seguente: « Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite quando il fatto è di lieve entità »;

4) nell'articolo 7 alle parole: « dall'entrata in vigore della legge 23 luglio 1948, n. 970 », sono sostituite le parole: « dall'entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 2 fino al punto 1) incluso, sulla quale non sono stati presentati emendamenti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Al punto 2) dello stesso articolo 2 la minoranza della Commissione propone di sostituire alle parole: « con la reclusione da due a dieci anni » le altre: « con la reclusione da uno a sei anni ».

Pongo in votazione questo emendamento della minoranza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Sullo stesso punto 2) vi sono tre emendamenti, rispettivamente dell'onorevole Jannuzzi, degli onorevoli Ghidini e Persico e degli onorevoli Spallino, Merlin Umberto e Azara, i quali con analoga formulazione propongono di sostituire alle parole « con la reclusione da due a dieci anni » le altre: « con la reclusione da uno a otto anni ».

Pongo ai voti questi emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

La minoranza della Commissione propone inoltre il seguente comma aggiuntivo: « Qualora i fatti previsti negli articoli precedenti siano commessi per colpa, si applica la sola multa ».

Domando alla maggioranza della Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

PERSICO. La Commissione dichiara di non accettarlo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di grazia e giustizia di esprimere il suo parere.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Circa la questione del reato colposo in questa materia discutemmo lungamente l'anno scorso, tanto è vero che il senatore Berlinguer può contare

sulla mia modesta opinione espressa l'altra volta. Mi pare che l'onorevole Gonzales ritenesse che volere ipotizzare il reato colposo può portare un pregiudizio, nel senso che mentre non vi è dubbio che in un delitto per essere doloso vi deve essere consapevolezza e volontarietà nel fatto di detenere le armi, se lo consideriamo invece sotto l'aspetto colposo, il fatto solamente di detenere armi, senza che ci sia volontarietà, può portare ad una penalità. Pertanto, facciamo un bene o un male? Facciamo un male, perciò lasciamo la legge così come è stata delineata in passato. Prego pertanto il senatore Berlinguer, al di fuori delle sue buone intenzioni e ragioni tecniche, di non insistere nella proposta della minoranza.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Insisto nel mio emendamento. In seno alla Commissione si sono delineate due correnti, o meglio tre: una la nostra, che proponeva che venisse inserita nella legge l'ipotesi del delitto colposo; l'altra, l'opinione contraria, che vi si è opposta, divisa però in due impostazioni contradittorie. Infatti vi fu qualche commissario, certamente giurista esperto, che osservò: « difficilmente in pratica è configurabile questa ipotesi colposa »; vi furono altri, pure giuristi esperti, che invece addussero una obiezione diversa; secondo loro i giudici potrebbero, con troppa larghezza, riconoscere nella detenzione di armi un delitto colposo e non doloso. La verità, onorevoli colleghi, è che l'ipotesi colposa in alcuni casi è configurabile e facilmente identificabile in base ai criteri interpretativi che la dottrina e la giurisprudenza hanno già fissato con precisione in tema di colpa. Possono ricorrere indubbiamente casi di semplice colpa e noi dobbiamo tenere presente questa possibilità, sia pure infrequente. E se vi è, è giusto che la legge la preveda, che il colpevole sia punito, ma non a titolo di dolo, come purtroppo sovente accade nella pratica giudiziaria. E poichè si è artificiosamente osservato che i giudici, in caso di colpa, dovrebbero assolvere, ebbene è la stessa minoranza, che, anche in apparente contrasto con le sue premesse di avversità alla legge, vi propone che anche determinate figure di questo reato, per la legge del controllo delle armi, che potrebbero sfuggire alla sanzione, siano punite; ma con la sola multa. Si eviteranno così errori che si risolvono quasi sempre in danno dei giudicabili. Nessuno degli avvocati che mi ascolta può contestare che, anche quando noi tentiamo di dimostrare nei giudizi che si versa in caso di colpa, i tribunali rispondono che il fatto deve esser punito come doloso proprio perchè il legislatore non ha preveduto l'ipotesi minore di una colpa. Nè occorrerà precisare in che consista questa ipotesi colposa; i giudici non daranno nè troppa ampiezza nè troppa ristrettezza di interpretazione alla nuova norma, ma si ispireranno ai princìpi generali sulla colpa, come hanno sempre fatto. Perciò insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Azara per esprimere il parere della Commissione.

AZARA. Due soli minuti per insistere ancora nel respingere la proposta del senatore Berlinguer. Egli ha posto oggi la questione da un punto di vista giuridico e pratico. Ho accennato ieri, e sostengo ancora oggi, la possibilità, in astratto, della configurazione di un reato colposo in questi casi, ma la maggioranza (per quanto in materia di teorie giuridiche non sia il numero che possa in modo sicuro stabilire la verità di una teoria) dei giuristi è per la negazione dell'ipotesi colposa e così pure anche la maggior parte dei giuristi che si trovano nella Commissione. Ma se si volesse scendere, come pur ho accennato ieri, al punto di vista pratico al quale si è riferito adesso il collega Berlinguer, sarei egualmente contrario, non perchè si verifichi quello che egli ha detto, cioè che il magistrato condanni o assolva secondo quello che è il punto di vista del momento psicologico, ma perchè il magistrato ha un dovere sacrosanto, quello di vedere, quando c'è una ipotesi dolosa, se c'è o no il dolo. Se dolo non c'è o se non si persuade che dolo ci sia, il magistrato ha il dovere di assolvere e assolve, non condanna. D'altra parte, consideri il senatore Berlinguer che se prevedessimo nella legge l'ipotesi colposa, raggiungeremmo l'effetto opposto a quello che desidera la minoranza da lui validamente sostenuta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il comma aggiuntivo proposto dalla minoranza di cui è già stata data lettura, e che non è accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

La minoranza della Commissione propone che il punto 3° dello stesso articolo 2, sia così modificato:

«l'articolo 5, comma 2°, è sostituito dal seguente: " Se il fatto è di lieve entità la pena è diminuita " ».

PERSICO. La Commissione trova che la sostanza dei due testi è identica.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. A me sembrava, forse a torto, che la formula da me proposta fosse tecnicamente più esatta. Ho voluto dire questo perchè è presente il proponente onorevole Sanna Randaccio.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta la formulazione Berlinguer e anzi ricorda che non fu accettata l'anno scorso perchè non si poteva più modificare la legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto 3) nel testo della minoranza già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al punto 4) dell'articolo 2.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Su questo ultimo comma, non essendo perfettamente d'accordo sulla sostanza e nella formulazione della Commissione solo per ragioni tecniche, volevo prospettare una formula diversa. Infatti, siccome facciamo un testo unico non possiamo dire « presente legge »; proporrei quindi la seguente formula che potrebbe costituire un articolo 2-*bis*:

« Non è punibile per i reati preveduti dal testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre 15 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato ».

PERSICO. La Commissione accetta il testo proposto dal Ministro, perchè è più chiaro e concede una sanatoria per coloro che consegnano le armi entro quindici giorni da quello dell'entrata in vigore della nuova legge.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Persico e sono d'accordo con le considerazioni dell'onorevole Ministro che mi pare siano perfettamente esatte anche dal punto di vista tecnico.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione la soppressione del punto 4) dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do ora lettura del testo presentato dall'onorevole Ministro Guardasigilli che diventa l'articolo 2-*bis*:

« Non è punibile per i reati preveduti dal testo unico approvato con decreto presidenziale 10 agosto 1948, n. 1184, chi prima dell'accertamento del reato, ed in ogni caso non oltre 15 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservata ».

ROSATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSATI. Chiederei che anzichè 15 giorni si dicesse un mese, perchè altrimenti non si avrebbe il tempo materiale per le consegne.

AZARA. Anche l'anno scorso fu sollevata la stessa questione e fu superata dando una grandissima pubblicità alla legge; cosa che sarà fatta anche questa volta, di modo che chi, in buona fede, veramente vuole consegnare le armi ha tutto il tempo sufficiente per farlo in 15 giorni.

ROSATI. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2-*bis* testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato presentato dalla minoranza della Commissione un altro articolo aggiuntivo così formulato:

« La ricerca delle armi e l'accertamento dei reati previsti dalla presente legge devono at-

tuarsi secondo le norme del Codice di procedura penale ».

Il senatore Berlinguer, relatore per la minoranza, ha facoltà di illustrarlo.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Ho già accennato ieri alle ragioni che giustificano questo articolo aggiuntivo ed ho avuto il conforto del consenso autorevole del collega Ghidini. Confido ancora che avrò il consenso anche di altri colleghi. Nel luglio scorso, quando si discusse la prima proroga di questa legge, fu presentato un emendamento identico a quello di oggi; la maggioranza non vi aderì per le solite ragioni di urgenza. Oggi questa urgenza non è stata addotta, e noi possiamo risolvere finalmente un problema di rispetto della Costituzione.

ZOLI. È una norma inutile; avviene così per tutti i reati!

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. No, dovrebbe avvenire! E poichè accade il contrario, è bene che noi introduciamo una norma precisa almeno in questa legge eccezionale e temporanea. Non possiamo farlo, in questa sede, per altre leggi; non possiamo riformare oggi la procedura della legge di pubblica sicurezza per l'accertamento di altri reati. Soltanto questa legge penale è sottoposta oggi al nostro esame; ed essa è il banco di prova della nostra sensibilità democratica, del rispetto alla Costituzione da parte del Senato. La situazione di fatto è questa: esistono nella legge di pubblica sicurezza delle norme che consentono arbitrî; e dico arbitrî perchè tali norme sono in contrasto aperto con gli articoli 13 e 14 della Costituzione. Alla stregua della legge di pubblica sicurezza è ancora possibile una irruzione notturna in case private, possibile un arresto fuori della flagranza, possibili fermi, perquisizioni non autorizzate, ecc. Perchè allora non dovremmo, senza indugi, e per la legge che discutiamo, adeguare la procedura a quella che la Costituzione esige? Qualche mese fa, ci siamo trovati già di fronte ad un caso analogo. Quando si sono discusse le norme modificatrici della legge di pubblica sicurezza, fui proprio io a proporre un emendamento in tema di divieti del diritto di riunione; e l'emendamento consisteva nella adozione di una formula che riproduceva proprio il testo dell'articolo 17 della Costituzione. Si diceva, in questo emendamento, che il divieto poteva esser disposto soltanto « per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica ». Ebbene questa formula fu respinta dalla maggioranza. Ma che avvenne più tardi? avvenne che alla Camera dei deputati, e dinanzi alla Commissione che esaminò quel disegno di legge, lo stesso onorevole Ministro dell'interno fu costretto a convenire che bisognava adottare proprio quella formula, proprio perchè era la formula stessa della Costituzione.

Giustificatissimo sarebbe dunque che noi proponessimo un esplicito richiamo alla Costituzione anche per la legge in esame. E tuttavia, proprio per vincere certe vostre resistenze, noi non chiediamo neppure tanto: ci rendiamo conto che esistono delle disposizioni costituzionali di natura normativa che devono ancora essere precisate in leggi di carattere generale; ma una legge positiva già esiste ed è quella di procedura penale. Perchè non si deve, almeno questa volta, dichiarare che in caso di accertamento e di ricerca delle armi debbano adottarsi le norme del Codice di procedura penale? Con questo riferimento, che costituisce un minimo di garanzia per tutti i cittadini, si eviteranno gli arbitrî così frequenti nella applicazione di questa legge da parte della polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

PERSICO. La Commissione su questo punto non è unanime, perchè io ora esprimo il parere di una terza tendenza, non di minoranza e non di maggioranza, che però coincide con quella della minoranza. Non c'è dubbio, la situazione è questa: abbiamo una legge di pubblica sicurezza che sta per morire. Mi dice il Ministro dell'interno che è già stampato il disegno di legge per l'aggiornamento costituzionale della legge di pubblica sicurezza; abbiamo una Costituzione che ha due articoli, il 13 ed il 14, che garantiscono la libertà individuale del cittadino; abbiamo un codice di procedura penale che detta delle norme precise al riguardo che non sono ancora tutte aderenti alla Costituzione ma che più delle vigente legge di pubblica sicurezza si avvicinano alla Costituzione. Noi facciamo una leggi temporanea, che durerà fino al 31 dicembra 1950 e forse anche meno se il primo libro del Codice penale sarà

pronto prima. Perchè non metterci fin da ora in linea con la Costituzione? Noi dobbiamo fare, è stato detto molte volte, cinquanta o sessanta leggi per adeguare la legislazione alla Costituzione. Sarebbe ben strano che non approfittassimo della occasione che ci si presenta. Quindi io, non come Presidente della Commissione ma come rappresentante di una parte notevole della Commissione stessa, accetto l'emendamento formulato dal senatore Berlinguer che costituisce un avviamento a quella situazione che tra pochi mesi dovrà rendere la legge veramente uguale per tutti i cittadini.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Io parlo per l'altra parte della Commissione che non condivide la opinione del senatore Persico. Qui bisogna che ci parliamo chiaro: se secondo questo articolo si vuole mettere in evidenza che noi intendiamo che la legge che andiamo discutendo in questo momento, sia una legge eccezionale, siamo contrari, perchè abbiamo sostenuto l'ipotesi assolutamente contraria tanto ieri, quanto l'anno scorso. Se invece si vuole soltanto fare richiamo puro e semplice al Codice di procedura penale, siamo pure contrari all'articolo che sarebbe superfluo e quindi inutile, perchè nessuno di noi si è sognato di voler abrogare con questa legge il Codice di procedura penale; e le perquisizioni e tutti gli atti che sono necessari alla ricerca dei colpevoli del reato saranno fatte secondo le norme che ci governano come per tutti gli altri reati. Non c'è dunque nessuna ragione particolare perchè andiamo ora a dire che quegli atti debbono essere fatti a norma delle leggi vigenti quando il Codice penale e il Codice di procedura penale sono in pieno vigore, e ciò è per tutti chiarissimo anche se non ci sforziamo di esprimerlo in un articolo *ad hoc*.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Altrimenti prevalgono le norme della legge di pubblica sicurezza.

AZARA. Se sarà necessario che siano applicate le norme contenute nella legge di pubblica sicurezza, saranno applicate; se viceversa dovranno essere applicate le norme della procedura penale saranno applicate queste. Non vedo però la necessità di mettere disposizioni inutili nella legge. La Commissione perciò è contraria in maggioranza a questo emendamento.

SCELBA, *Ministro degli interni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi associo alle osservazioni fatte dall'onorevole Azara; e vorrei aggiungere che l'articolo 41 della legge di pubblica sicurezza è già stato modificato, fin dal 1944, ed adeguato, in parte, alle nuove esigenze di carattere democratico. Quindi, in realtà, il riferimento all'articolo 41 non è esatto del tutto. Comunque, tutta la materia è stata già revisionata completamente nel nuovo testo unico di pubblica sicurezza, testo che è stato già stampato.

Anche dal punto di vista del carattere formale, a me non sembra che sia corretto inserire in una legge di questo genere una norma che riguarda la procedura penale, e penso quindi che sia necessario attendere la nuova legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo articolo (già 2-*bis*) proposto dalla minoranza della Commissione:

« La ricerca delle armi e l'accertamento dei reati previsti dalla presente legge devono attuarsi secondo le norme del Codice di procedura penale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*)

Art. 3.

Le disposizioni più favorevoli al reo, contenute nel testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e quelle più favorevoli contenute nel precedente articolo 2 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di questa legge, salvo, in entrambi i casi, che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Per questo articolo la minoranza della Commissione ha proposto il seguente testo:

« Le disposizioni più favorevoli della presente legge si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo 10 maggio 1945, n. 234, per le norme che regolavano la

stessa materia e del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, con relative proroghe ed anche nel caso di sentenze irrevocabili ».

L'onorevole Jannuzzi ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo. Ha facoltà di parlare l'onorevole Jannuzzi per svolgere il suo emendamento.

JANNUZZI. La presentazione dell'ordine del giorno da parte mia si deve intendere, per incompatibilità evidente, come rinuncia all'emendamento soppressivo dell'articolo 3. Rinuncio quindi all'emendamento stesso e mi riservo di discutere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berlinguer, relatore di minoranza, per svolgere l'emendamento proposto dalla minoranza.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Vi sono due punti di divergenza tra la formulazione dell'articolo proposta dalla maggioranza e quella proposta da noi. Sul primo punto non credo che possa sorgere dubbio sul consenso di tutto il Senato. In sostanza si tratta di questo: la maggioranza si richiama nella sua formulazione per la estensione delle norme delle disposizioni più favorevoli, ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234. Orbene questo decreto 10 maggio 1945, n. 234 ha avuto delle proroghe; sicchè noi ci troveremmo, approvando il testo formulato dalla maggioranza, in queste condizioni: di dover escludere i reati commessi durante il periodo di proroga del decreto stesso.

La formulazione nostra invece fa riferimento più completo a tutte le leggi precedenti ed alle loro proroghe.

Vi è poi un'altra ragione di dissenso, molto più seria e sostanziale che potrebbe dividerci; ed è quella che riguarda l'estensione delle disposizioni più favorevoli anche ai condannati con sentenze irrevocabili. Io ricordo ciò che con tanta passione e saggezza ha detto a questo proposito il collega Ghidini. È vero che, a prima vista, questa nostra proposta può avere l'aspetto rivoluzionario rispetto alla sistematica del nostro diritto punitivo; ma il collega Ghidini osservava: noi siamo già d'accordo nel rivoluzionare (e possiamo ben farlo perchè siamo legislatori) un'altra norma dello stesso articolo 2 del Codice penale che, per le leggi temporanee, esclude il principio della applicazione della legge più favorevole nel caso di successione di leggi. Perchè, allora, non dobbiamo consentire che le disposizioni più favorevoli possano applicarsi anche a chi è stato già condannato per reati previsti da leggi precedenti con sentenze irrevocabili? Vorrei ricordare ancora una volta quello che è avvenuto in occasione della discussione di questa legge nel luglio 1948; anche quando si propose un emendamento analogo a quello che ora discutiamo, fu addotta la ragione dell'urgenza; altrimenti sono convinto, anche perchè l'emendamento aveva trovato larghi consensi, che esso sarebbe stato approvato. E ne sono convinto per questa ragione: perchè non potendo la maggioranza aderire, per quei noti pretesti di urgenza, all'emendamento della minoranza, si accordò con noi per superare il disagio veramente insoffribile che pervadeva tutti dinanzi alla responsabilità di lasciare quei disgraziati che fossero stati condannati con sentenze irrevocabili, in una situazione di disfavore in confronto a quelli che, invece, erano ancora giudicabili. Per non modificare la legge si è ricorsi, d'accordo, a un espediente: al Senato è stato presentato un ordine del giorno a firma del collega Bo, relatore della maggioranza, e mia, come relatore della minoranza, in cui si invitava il Governo ad equiparare la condizione dei condannati con sentenza irrevocabile alla condizione dei giudicabili che avrebbero goduto della estensione delle norme più favorevoli stabilite dalla nuova legge. Ma che cosa si è verificato subito dopo? Che siccome nel nostro ordine del giorno si accennava a misure di clemenza (grazia e liberazione condizionale) questo nostro invito non ha avuto quasi alcuna efficacia anche perchè in pratica – lo sappiamo tutti – le domande di grazia si istruiscono attraverso una lunga procedura e la loro definizione giunge con enorme ritardo a placare le ansie dei condannati. E le grazie e le liberazioni condizionali, istruite attraverso informazioni, pareri, documentazioni, non possono mai sboccare in un criterio unico, generale, comprensivo di tutti i casi, ma si decidono diversamente per ciascuno di essi, spesso capricciosamente.

Proprio perciò, qualche mese dopo, il Senato ha approvato un disegno di legge che io

ho avuto l'onore di presentare a nome del mio gruppo in cui, proprio per equiparare la condizione di tutti i condannati con sentenze irrevocabili a quelle degli altri, che avevano già goduto delle disposizioni più favorevoli della nuova legge, si è invitato il Capo dello Stato ad emanare un condono. Non possiamo oggi inserire lo stesso concetto in questa legge? Teniamo presente ciò che diceva ieri il collega Ghidini. Pensate a quanti sono stati condannati un anno o due anni fa e poi per cento ragioni (perchè, per esempio, non potevano immaginare mai che si sarebbe deliberata una legge migliore, o perchè furono trascurate le impugnazioni di quelle sentenze, perchè i difensori non presentarono i motivi, ecc.) si trovano oggi condannati a pene che la legge nuova riconosce inique. Vi è una esigenza morale che deve prevalere, una necessità profonda di rendere la legge uguale per tutti. È vero; potremmo anche ricorrere ad un altro rimedio, quello di votare un ordine del giorno con invito al Governo di presentare nel più breve termine possibile un disegno di legge di delegazione al Capo dello Stato per un condono di un terzo delle pene, come abbiamo fatto l'anno scorso. Ma ciò implicherebbe una perdita di tempo e dilazionerebbe la decisione della sorte di coloro che sono in attesa delle norme più favorevoli di questa legge; perciò mi permetto di insistere nel mio emendamento, salvo a ripiegare, se venisse respinto, sull'ordine del giorno che è stato presentato da altri colleghi del mio gruppo e da me.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Ho domandato la parola non per ripetere quello che ho già detto ieri, ma semplicemente per fare una specie di dichiarazione di voto. Voto contro la proposta, ma non nella prima parte, sulla quale sono perfettamente d'accordo, che cioè le disposizioni favorevoli debbano essere estese a tutti, ma riguardo all'ultima parte perchè essa concerne un principio così importante e fondamentale della nostra legislazione che noi non possiamo violare e che mai è stato violato. Sono d'accordo con l'onorevole Berlinguer che se il Senato vuole segnalare la questione al Presidente della Repubblica perchè faccia uso delle sue prerogative, prendendo provvedimenti di clemenza per chi si trova nelle condizioni di cui si discute, può benissimo farlo, ed io stesso aderisco. Ma non intendo ripetere quello che circa il giudicato, ho detto ieri esprimendo la mia opinione. Poichè questa volta c'è accordo tra Vice-Presidente e Presidente della Commissione, lascio che questi aggiunga alle mie le sue validissime argomentazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Persico.

PERSICO. Veramente la Commissione è stata quasi sempre d'accordo su tutti i problemi. C'è stata una sola eccezione, quella testè discussa nella quale desideravo prevenire gli eventi, nel senso di mettere questa legge in accordo con quelle future e prossime, che dovranno farsi secondo la Costituzione; ma qui mi pare, caro Berlinguer, che noi facciamo qualcosa non di rivoluzionario, perchè se fosse rivoluzionario potrei anche accettarlo, ma di antigiuridico, che è cosa molto diversa. La rivoluzione è una cosa ed il violare le leggi è un'altra, poichè anche la rivoluzione ha le sue leggi cui deve ubbidire.

Il rispetto, dicevano gli antichi, la santità della cosa giudicata, è sempre esistita presso tutti i popoli e con tutte le civiltà perchè ci deve essere un punto fermo oltre il quale non si va. Nel ciclo di un giudizio si arriva ad una sentenza che ad un certo punto diventa definitiva. Il giudicato penale ha una sola forma con la quale può essere scalzato: la revisione, nei casi in cui la legge lo consente, altrimenti resta immutabile. *Res iudicata pro veritate habetur*. Noi che possiamo fare? Quel che avviene sempre; non si tratta di un caso nuovo: ogni volta che si approva una legge diversa si creano delle ingiustizie sostanziali rispetto a tutti i giudicati formatisi sotto l'impero della legge vecchia. Guai se ogni volta si dovessero riaprire i processi non solo penali, ma anche civili, perchè anche le leggi civili modificano rapporti importantissimi, quali la prescrizione, l'eredità, la enfiteusi, e simili.

I giudizi ormai definiti non si possono più modificare e nel caso delle leggi penali c'è un rimedio, cioè un atto del Capo dello Stato che con un indulto adegui la situazione nuova nei riguardi di coloro che sono stati condannati definitivamente durante una situazione precedente.

Mi associo quindi alla possibilità della presentazione di un ordine del giorno con il quale il Senato inviti il Governo a provocare un atto di clemenza per coloro che sono stati giudicati secondo le norme dettate dalla vecchia legge, però sarei veramente stupito se in una legge dello Stato della giovane Repubblica italiana si leggesse: «anche nel caso di sentenze irrevocabili». Un tal principio introdotto di straforo in una legge temporanea sarebbe sovvertitore dell'ordine giuridico e mi spaventa l'idea di distruggere una delle colonne su cui si basa il nostro diritto positivo, cioè la santità del giudicato. Pregherei l'amico Berlinguer di accontentarsi di un ordine del giorno firmato da senatori di tutte le parti, perchè sia provocato dal Capo dello Stato un decreto di clemenza per adeguare la situazione dei condannati con la vecchia legge a quella di coloro che saranno giudicati con la nuova!

PRESIDENTE. Domando al senatore Berlinguer se insiste nel suo emendamento.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Insisto nel mio emendamento e vorrei sottoporre al Senato anche una questione regolamentare. Mi si dice che l'ordine del giorno presentato da noi ed al quale hanno ora aderito i colleghi Azara e Persico non può essere messo in votazione per ragioni regolamentari perchè è stato presentato solo pochi istanti fa in previsione di una eventuale maggioranza del Senato contro l'emendamento che si discute.

Ma quando l'esigenza superiore di adeguare la condizione di coloro che hanno avuto la sciagura di essere stati condannati con sentenza irrevocabile a quella di quanti hanno avuto l'accorgimento, la diligenza o la buona ventura di restare ancora giudicabili è presente in tutti noi, una forma per esprimerla bisogna pur trovarla.

ZOLI. Si può formulare un ordine del giorno.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Anche lei è dunque d'accordo su questa esigenza. Ma pare che, secondo il regolamento un ordine del giorno nuovo non possa esser messo in votazione.

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che a norma del nostro regolamento gli ordini del giorno devono essere presentati prima che si chiuda la discussione generale.

JANNUZZI. Comunque c'è un mio ordine del giorno che mi pare affermi proprio quello che chiede l'onorevole Berlinguer.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. In ogni caso io insisto nel mio emendamento e proporrò se mai un emendamento a tale ordine del giorno.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli senatori, a me pare che le stesse dichiarazioni fatte dal senatore Berlinguer dimostrino che non sia possibile accettare la proposta di non tener conto o di applicare condizioni più favorevoli alle sentenze irrevocabili. Il giudicato, come hanno detto sia il relatore che il Presidente della Commissione, non può essere modificato in nessuna maniera tranne che con quei provvedimenti eccezionali che vanno sotto il nome di amnistie. Quindi, da questo punto di vista, la sensibilità giuridica del senatore Berlinguer, alla quale io rendo omaggio, ha già avvertito l'impossibilità di tale disposizione, specificando che se si disponesse che il giudicato viene superato dalla legge, significherebbe che il Parlamento concederebbe una amnistia, ciò che è contrario alle disposizioni precise della nostra Costituzione, che stabilisce che i provvedimenti di amnistia sono riservati, su delega del Parlamento, al Capo dello Stato: quindi mi pare che non si possa stabilire per legge un principio, che non direi rivoluzionario, contrario alla Costituzione, la possibilità cioè di poter modificare le sentenze passate in giudicato e che le stesse dichiarazioni dell'onorevole Berlinguer inducono il Senato a respingerlo.

C'è un ordine del giorno regolarmente presentato dall'onorevole Jannuzzi, in sostituzione alla proposta di soppressione di un articolo, che non poteva in sostanza essere soppresso; comunque, per quel che riguarda questa parte, l'ordine del giorno Jannuzzi invita il Governo ad esercitare o a invitare il Presidente della Repubblica ad esercitare il provvedimento di clemenza e di grazia in quei casi in cui si sia verificata questa forma di incongruenza, direi quasi, in senso di applicazione. Noi accettiamo l'ordine del giorno, non solo, ma assicuro il Senato che di questa materia il Mini-

stro Guardasigilli si è sempre preoccupato e già diversi provvedimenti di grazia sono stati presentati al Capo dello Stato nei casi in cui la situazione lo consentiva. È vero che i provvedimenti di grazia hanno bisogno di un certo periodo per la loro istruttoria, ma, d'altra parte, alcune sentenze sono già state portate a termine ed altre sono già in corso. Posso assicurare che le istruttorie per queste domande di grazia saranno fatte con la maggiore sollecitudine possibile, e pertanto in questa maniera io credo che il Senato possa votare in tutta tranquillità l'articolo 3 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Domando al senatore Berlinguer se insiste sul suo emendamento.

BERLINGUER, *relatore di minoranza* Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3 proposto dalla minoranza della Commissione del quale è già stata data lettura:

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 3 proposto dalla maggioranza della Commissione, e già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Vi è ora l'ordine del giorno del senatore Jannuzzi, il quale per insistervi ha rinunziato ad un emendamento.

Esso è accettato dalla Commissione e dal Governo, ed è del seguente tenore:

« Il Senato, ritenuto che l'articolo 3 del disegno di legge sulla « proroga e modifiche delle disposizioni del testo unico sul controllo delle armi » – estendendo l'applicazione delle disposizioni più favorevoli al reo di fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge – crea, naturalmente, una sperequazione in danno di quegli imputati a carico dei quali già esista una sentenza irrevocabile;

ritenuto che è opportuno – per motivi di equità e di sostanziale giustizia – che sia presa in considerazione la condizione di questi ultimi, tenuto conto che essa non è penalmente difforme da quella di coloro che non sono stati ancora giudicati e che, d'altra parte, la definizione o meno di un giudizio in una data epoca può dipendere anche da motivi occasionali e indipendenti dalla volontà dell'imputato;

fa voti che il Ministro della giustizia tenga conto di detta sperequazione in sede di proposta di eventuali domande di grazia ai fini di attenuarne gli inconvenienti ».

Da parte dei senatore Berlinguer, Locatelli ed altri è stato presentato il seguente emendamento all'ultimo comma:

« Invita il Governo a presentare con urgenza un disegno di legge di delegazione al Capo dello Stato per l'applicazione del condono di un terzo della pena ai condannati con sentenza irrevocabile ».

Domando all'onorevole Jannuzzi se mantiene il suo ordine del giorno nel testo integrale.

JANNUZZI. Lo mantengo.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Io ho domandato la parola per dichiarare a nome del gruppo democratico cristiano che noi votiamo a favore dell'ordine del giorno Jannuzzi, senza emendamenti.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Propongo che si mettano in votazione i primi due comma, sui quali siamo tutti d'accordo. Poi si voterà l'ultimo comma.

PRESIDENTE. Pongo ai voti i primi due comma dell'ordine del giorno Jannuzzi. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER, *relatore di minoranza*. Mi pare che possa essere utile illustrare brevemente il nostro emendamento all'ordine del giorno. Ho già detto come i provvedimenti di clemenza e grazia giungano in ritardo e siano di natura personale. Ho ascoltato con compiacimento le parole dell'onorevole Persico e dell'onorevole Azara che aderivano sostanzialmente al concetto del mio precedente emendamento, salvo che vi opponevano ragioni tecniche che il Senato ha ritenuto di condividere. Queste ragioni tecniche non hanno più ragione d'essere dinanzi all'emendamento all'ordine del giorno Jannuzzi da noi

presentato e che corrisponde testualmente a quella legge di delegazione parlamentare al Capo dello Stato che il Senato approvò ad unanimità in occasione del trapasso dalla legge dell'8 settembre alla legge del 26 luglio. Ci troviamo oggi in condizioni assolutamente analoghe. Consentitemi di insistere ancora sulla condizione sciagurata in cui si trovano tanti condannati a pene che noi oggi riteniamo eccessive e nel segnalare la disparità di trattamento che si userebbe a costoro in confronto dei giudicabili, se non si provvedesse almeno con un condono. Confido che il Senato vorrà approvare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Berlinguer all'ultimo comma dell'ordine del giorno del senatore Jannuzzi. Chi lo approva è pregato di alzarsi

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'ordine del giorno Jannuzzi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Pongo in votazione nel suo complesso, il disegno di legge che assorbe in sè anche i disegni di legge d'iniziativa parlamentare n. 106 (Gonzales ed altri) e n. 144 (dep. Capalozza).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministro delle finanze ad acquistare o a costruire case di tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti » (279-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministro delle finanze ad acquistare o a costruire case di tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dipendenti ».

Questo disegno di legge fu approvato dal Senato, ma la Camera dei deputati vi ha introdotto delle modificazioni che dobbiamo ora esaminare.

La Camera dei deputati ha lasciato immutati gli articoli, 1, 2, 3 e 4. L'articolo 5, invece, è stato così modificato:

« Per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire novecentotrentacinque milioni (lire 935.000.000) da stanziare in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1948-49, utilizzando all'uopo le maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1949, n. 140.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti negli stati di previsione le necessarie variazioni ».

Se non si fanno osservazioni lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati ha inoltre aggiunto il seguente:

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Se non si fanno osservazioni, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Concessione all'Ente per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 650.000.000 » (391) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione all'Ente per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 650 milioni ». Prego il senatore segretario di darne lettura.

MERLIN ANGELINA, *segretario*, legge lo stampato n. 391.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do la parola al relatore, senatore Zoli.

ZOLI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Rileggo allora gli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

È concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) un contributo a carico dello Stato di lire 650 milioni.

Detto contributo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel terzo provvedimento di variazioni al bilancio, per l'esercizio finanziario 1948-49.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla conseguente variazione del bilancio.

(*È approvato*).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati D'Ambrosio ed altri: « Indennità di studio e di carica ai Provveditori agli studi » (399) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati D'Ambrosio, Tesauro, Leone, Galati, Parente, Giuntoli Grazia, Amatucci, Bertola, Helfer, De' Cocci, Poletto, Numeroso, Bianchi Bianca, Sailis e Carcaterra: « Indennità di studio e di carica ai Provveditori agli studi ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

BISORI, *segretario*, legge lo stampato n. 399.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Lamberti. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è stato discusso alla Camera dei deputati in una atmosfera che oserei chiamare idillica ed approvato con piena concordia di spiriti. Viceversa qui, al Senato, si delineano alcune opposizioni piuttosto vivaci: la quinta Commissione delle finanze e del tesoro, ha già fatto conoscere la sua disapprovazione a questa legge. Io credo che l'una e l'altra situazione, quella della Camera dei deputati e questa del Senato, trovino la loro spiegazione e giustificazione nel fatto che il disegno di legge D'Ambrosio, mentre risponde ad una esigenza di perequazione evidentemente giusta e incontrovertibile, propone dei rimedi all'attuale situazione, che sono almeno assai discutibili.

Oggi la situazione in cui vengono a trovarsi i provveditori agli studi è questa: essi sono di pari grado con i presidi delle scuole medie superiori e possono essere di pari grado con i professori più anziani; ma siccome i presidi e i professori godono di un'indennità di studio e inoltre i capi di istituto anche di indennità di carica, praticamente oggi i provveditori percepiscono una retribuzione inferiore a quella dei presidi e di taluni professori.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è questo il criterio che ha seguito il presentatore del disegno di legge.

LAMBERTI. Nella relazione dell'onorevole D'Ambrosio si dice che: « la proposta di legge ha lo scopo di correggere una grave disparità che oggi esiste nella scuola italiana con grave pregiudizio di chi l'ama e dirige, ingiusta disparità avvertita sopratutto dai maestri, ecc. ». Effettivamente questa esigenza sembra chiara, e non mi pare che valga l'obbiezione che viene avanzata da alcuni componenti della 5ª Commissione che con l'attribuzione di una indennità di studio e di una indennità di carica i provvedi-

tori agli studi verrebbero a trovarsi in una situazione finanziaria migliore di quella di altri funzionari di pari grado di altre amministrazioni. È evidente che l'esigenza della perequazione deve essere in primo luogo realizzata nell'ambito dell'Amministrazione della scuola, e solo in via subordinata ci potrà interessare il confronto con le altre Amministrazioni. Ma l'espediente escogitato dal proponente la legge non è felicissimo. Indubbiamente la soluzione migliore di questo problema di perequazione sarebbe stata quella di elevare di un grado la carriera dei provveditori agli studi. Ma siccome una proposta di questo genere, soprattutto alla vigilia di un riordinamento della burocrazia, quale si profila, avrebbe probabilmente urtato contro le resistenze del Ministero del tesoro, allora si è ricorsi a questo espediente, di attribuire anche ai provveditori agli studi un'indennità di studio e un'indennità di carica.

Io ho scorso il resoconto stenografico della seduta della Camera dei deputati, in cui il disegno di legge D'Ambrosio fu discusso ed approvato. L'onorevole Rescigno, parlando in favore della legge e citando un passo della relazione, si espresse così: « Votiamo pure la legge per i provveditori, perchè i provveditori, come dice il collega onorevole D'Ambrosio, compiono una grande e bella opera. Il provveditore è il responsabile degli studi di una provincia, il coordinatore, l'animatore, l'ordinatore di tutta la complessa attività scolastica, che in campo tecnico va dalla vigilanza sulla adozione dei libri di testo alla revisione degli orari; dall'esame dei programmi, alla vigilanza del loro svolgimento, dallo studio della capacità degli insegnanti che aspirano a cariche direttive, al giudizio sulla cultura dei direttori, degli ispettori, dei presidi; dalla composizione delle commissioni per gli esami di Stato (obiettivamente composte con elementi idonei moralmente e didatticamente), alla tecnica degli esami stessi e alla necessità di conservare scuole e istituti ».

Questa difesa dell'opera dei provveditori agli studi è animata e brillante, ma è così poco convincente che, lo stesso onorevole Rescigno osserva, a modo di commento: « Mio caro collega D'Ambrosio, tutta quest'opera è un'opera benemerita indubbiamente, ma mi consenta di dirle che è un'opera burocratica ».

Una così totale demolizione dello spirito informatore del disegno di legge non impedisce tuttavia all'onorevole Rescigno di giungere all'inaspettata conclusione che siccome i provveditori agli studi sono una novantina in tutta l'Italia e l'attribuzione di una indennità di studio può far sì che essi si elevino, e che ritornino ad essere quelle figure superiori del mondo della cultura che in altro tempo erano, ben venga il disegno di legge D'Ambrosio.

Io penso invece che l'esigenza che ha ispirato il disegno di legge si potrebbe ugualmente conseguire, anzi si potrebbe forse conseguire meglio, attribuendo ai provveditori agli studi un'indennità di carica che nel suo ammontare equivalga alle due indennità che il disegno di legge attualmente propone. In tal modo è tolta la sperequazione nel trattamento economico tra i presidi e i provveditori agli studi, si conferisce a questi ultimi, con una indennità di carica di notevole rilevanza, maggior prestigio, e si accentua l'importanza della loro funzione di rappresentanti della scuola, evitando di risolvere in un senso che a me sembra decisamente sbagliato il problema se nell'opera dei provveditori agli studi prevalga la funzione didattica e culturale o piuttosto quella amministrativa.

Ho illustrato brevemente gli emendamenti da me proposti, ma vorrei, concludendo questo mio intervento, mettere l'accento non tanto sulla parte negativa di quello che ho detto, quanto sulla parte positiva. Ho proposto degli emendamenti, perchè credo che sia più ragionevole, più giusto che ai provveditori agli studi si assegni soltanto una indennità di carica, sia pure con un ammontare quasi doppio di quello che il disegno di legge ora propone. Ma vorrei che fosse sentita unanimemente da tutti i settori del Senato e da tutte le Commissioni, compresa la 5ª che fino ad oggi è scarsamente favorevole a questa legge, l'esigenza fondamentale di elevare il prestigio e di migliorare il trattamento economico dei provveditori agli studi. Non preoccupiamoci troppo di tenerci sul piano di quel grigio livellamento dei funzionari delle varie amministrazioni che il fascismo aveva creato con l'istituzione dei gradi e dei gruppi. Cerchiamo

di dare alla istruzione pubblica e a coloro che la rappresentano un prestigio, un decoro che sia veramente degno di essa. Chi si occupa della istruzione pubblica in Italia si trova in una posizione di costituzionale inferiorità perfino nei massimi organi dello Stato. Noi potremmo rilevare che il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio supremo della difesa sono stati stimati degni di avere a Presidente il Presidente della Repubblica; non così il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica. Vediamo di sanare questa costituzionale inferiorità dell'istruzione pubblica in Italia. Per questi motivi io sono favorevole all'attribuzione ai Provveditori agli studi di una indennità di carica il cui ammontare sia uguale alle due indennità proposte dal disegno di legge.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevoli colleghi, senza perderci in una lunga discussione, poichè l'argomento è stato trattato anche in Commissione, io vi propongo di votare, così come è, la presente disposizione di legge. Non è un omaggio questo che io taccio ai Provveditori agli studi, specie quando si sa che il Ministro Gonella ha voluto rimettere ai provveditorati agli studi coloro che erano stati i capi mafia e i corruttori della scuola durante il fascismo. La verità è questa: vi sono provveditori agli studi oggi in Italia, i quali sono usciti per il rotto della cuffia dalle sanzioni contro il fascismo!

ZOLI. All'epurazione c'era Nenni. (*Interruzioni e rumori dalla sinistra*).

TONELLO. Io affermo che se c'è un funzionario che, oltre a compiere una missione materiale per la vita amministrativa della scuola, debba anche rivestire un'alta funzione morale per la dignità della scuola, questo è il provveditore agli studi.

Ebbene, noi constatiamo che attualmente i provveditori agli studi sono in uno stato di inferiorità economica; noi speriamo che questo corpo di funzionari si andrà a mano a mano migliorando, in maniera che i provveditori possano compiere la loro opera efficacissima in ogni provincia a vantaggio della scuola, perchè ce n'è molto bisogno. Noi sappiamo che la loro missione è alta e difficile e che dal loro indirizzo e dal loro contegno dipende anche il buon andamento della scuola, specialmente nelle nostre campagne dove la sorveglianza è ridotta a ben poco.

Quindi, onorevoli colleghi, potranno altri proporre emendamenti, ma non farebbero che dilazionare il provvedimento di giustizia che noi invochiamo.

Pertanto invito senz'altro il Senato ad approvare senza emendamenti questo provvedimento che è voluto anche da un sentimento di dignità per la scuola italiana.

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Onorevoli colleghi, io mi associo alla richiesta fatta dal senatore Tonello, richiesta che si rivolge in modo particolare al collega Lamberti di ritirare i suoi emendamenti, perchè se noi li votassimo dovremmo rimandare di nuovo la legge all'esame della Camera dei deputati, ciò che prolungherebbe l'entrata in vigore della medesima, che mira a dare ai provveditori agli studi una condizione per lo meno uguale a quella in cui si sono trovati gli altri insegnanti ed i presidi per effetto della estensione ad essi della indennità di studio.

Io non mi associo, però, al collega Tonello nelle dure parole che egli ha rivolto ai provveditori agli studi. Io spero che tutti riconoscano in me la qualità di antifascista, ed anzi, molto spesso, ricordando gli anni passati, provo un senso di rancore verso quel tempo, e qualche volta questo senso di rancore si estende anche alle persone che hanno militato in quel partito o che si sono fatte in quattro per l'esaltazione del fascismo, e quindi, direttamente o indirettamente, sono state causa della rovina del nostro Paese.

Ma in questo momento, quando si tratta specialmente di educatori, io sento che una parola di perdono deve venire verso di essi, perchè si inseriscano nella vita del Paese, specialmente per quel che si riferisce alla educazione della gioventù, la quale deve essere portata in grado di ricostruire anche spiritualmente l'Italia. Diamo pane sufficiente a tutti, ai maestri, ai professori e a coloro che sovraintendono alla scuola e che devono essere i supremi educatori della nuova generazione.

TONELLO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Signor Presidente, non voglio che appaia che io abbia lanciato un'accusa contro tutto il corpo dei provveditori agli studi. Io ho protestato perchè sono stati investiti della funzione di provveditori agli studi degli individui che non avrebbero dovuto restare in mezzo alla classe educatrice italiana.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma chi sono? Ci faccia i nomi e li manderemo via. Altrimenti lei ingiuria una categoria benemerita!

TONELLO. Sono quelli che sono stati epurati e che sono riusciti incolumi a ritornare alle loro funzioni. Del resto, ci sono anche i galantuomini, e noi dobbiamo abituarci nella nostra nuova vita politica a distinguere molto bene quelli che sono i galantuomini da quelli che sono delle vere canaglie. Per me, pertanto, quelli che non hanno fatto che tenere schiavo il popolo italiano, che non hanno fatto altro che corrompere le nuove generazioni in Italia non vanno perdonati; sì, voi perdonate perchè siete cattolici... ma non dovete permettere che si peritino di rientrare ancora una volta nella vita del nostro Paese per avvelenare una seconda volta le generazioni che crescono!

ALBERTI GIUSEPPE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI GIUSEPPE. Voglio sperare che non sarà presa in senso troppo semplicistico la distinzione delle parole nella dizione «indennità di studio e di carica» per i provveditori agli studi. Il prestigio dei provveditori agli studi cresce in quantità e qualità secondo gli studi ai quali essi si dedicano o si sono dedicati per tutto l'esercizio della loro attività; il prestigio aumenta quando si sa corroborato da un continuo studio di perfezionamento. Ed io spero che l'esercizio diuturno degli studi giovi anche ad affinare l'animo dei Provveditori anche nel campo morale, poichè davvero ne abbiamo molto bisogno.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. L'emendamento che ho presentato, onorevoli colleghi, apparirà forse a qualcuno di voi intempestivo. Invece l'ho presentato proprio perchè mi pare occorra risolvere definitivamente tutti insieme e in uno stesso tempo i singoli problemi che vengono a mano a mano snocciolandosi, come un rosario spiacevole, da una decisione iniziale che fu giustamente presa ma non applicata poi a tutti coloro che ne avevano diritto. Propongo in particolare che l'indennità di carica e di studio che con il presente disegno di legge viene concessa ai provveditori – ed io vi sono pienamente favorevole – venga allargata anche agli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione.

Lo stesso onorevole Buonocore nel testo della sua relazione ha scritto: «Col provvedimento che vi invitiamo ad approvare si deve riconoscere che non si è esaurito l'argomento relativo alle indennità di studio e di carica. La vostra Commissione ha infatti dovuto rilevare che sono ancora esclusi dalla concessione predetta gli ispettori centrali, che hanno funzioni tutt'altro che amministrative, gli assistenti e gli incaricati dell'Università, i sopraintendenti ai musei e alle gallerie e i direttori di bilioteche». Queste parole ci dicono che nello stesso pensiero della Commissione e quindi – io penso – dei proponenti e del Ministero, il problema non è risolto. Domando per quale ragione dobbiamo lasciarlo inevaso. Con questo sistema non si riesce che ad aggravare il lavoro già abbastanza pesante delle Assemblee parlamentari portandovi a spizzico, o su stimolo degli interessati, o per improvvisa determinazione di singoli parlamentari, questioni che invece si possono risolvere nel loro intero in una volta sola.

Propongo dunque che questa indennità di studio e carica venga estesa agli ispettori centrali del Ministero. Si tratta, onorevoli colleghi, di un piccolissimo gruppo di funzionari per i quali valgono le stesse argomentazioni svolte or ora da un nostro collega per giustificare la concessione ai provveditori agli studi. Anche gli ispettori centrali sono tenuti a seguire metodicamente lo svolgersi successivo delle nuove manifestazioni nel campo della cultura e dello studio, per essere pronti ad assolvere degnamente le loro funzioni. Gli ispettori devono presentarsi con autorità dinanzi agli insegnanti ed ai dirigenti delle scuole. Non si può concepire che non debbano, più ancora degli stessi insegnanti, essere aggiornati su tutto ciò che si attiene al sapere. Altrimenti si cree-

rebbe fra ispettori ed ispezionati una situazione di disagio morale pericolosa.

La mia proposta costituisce dunque un tentativo per contribuire ad un migliore funzionamento della scuola. Faccio rilevare che gli ispettori centrali sono funzionari che sono pervenuti al grado settimo per particolari doti e capacità. Se essi, già prescelti perchè più meritevoli, si trovassero poi, dal punto di vista del trattamento materiale, in condizione di inferiorità rispetto a coloro che sono stati riconosciuti meno degni, verrebbero tentati a sfuggire un incarico che oggi, invece, è ambìto; e si correrebbe il rischio di trovarsi un giorno con un corpo di ispettori centrali inferiori, nella loro preparazione, a quegli insegnanti e dirigenti di scuole sopra i quali dovrebbero esercitare la loro funzione.

Si potrebbe obiettare che in questi funzionari il compito amministrativo prevale a definirne il carattere. Ma è la stessa cosa per i provveditori agli studi, per i quali anzi il compito amministrativo è nettamente prevalente, mentre negli ispettori senza dubbio è maggiore il compito più direttamente legato agli studi.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni.* Debbono ispezionare, non studiare.

TERRACINI. Onorevole Sottosegretario alle poste, se lei andasse ad ispezionare un ufficio periferico dipendente dal suo Ministero, e si dimostrasse – ciò che certo non avviene ! – cattivo conoscitore non solo dei regolamenti, ma anche dell'attività tecnica propria del suo Ministero, le sue ispezioni si tradurrebbero in un danno e non in un vantaggio ! La stessa cosa per gli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione.

Ho già detto che questi sono pochi di numero, e pertanto l'aggravio sul bilancio non sarebbe ingente. D'altronde, onorevoli colleghi, lo stesso relatore, onorevole Buonocore, pone la questione salvo che chiede che venga risolta in seguito, in quella sede nella quale si risolveranno tutti i problemi della burocrazia italiana. Ciò significa praticamente rinunciare ad ogni soluzione od averla così tardi che, per gli interessati di oggi, è come se mai si avesse.

Rammarico di essere in questo caso in disaccordo con il collega Tonello il quale vorrebbe che questo provvedimento venisse rapidissimamente votato, senza nulla mutarvi. Ma ciò che interessa i provveditori agli studi non è che la decisione venga presa immediatamente ma che, nel momento in cui sia presa, abbia l'efficacia retroattiva che assicuri loro la corresponsione delle indennità a partire da oggi. Ciò che si ottiene con un piccolo emendamento aggiuntivo. Perciò, anche se, per accogliere la mia proposta, si dovesse rinviare alla Camera dei deputati – per una approvazione che certamente non mancherebbe – l'attuale disegno di legge, ciò non comporterebbe pregiudizio ad alcuno. Per un'ultima considerazione si dovrebbe poi, onorevoli colleghi, accettare la mia proposta; per non dare cioè a divedere che le Camere si muovono soltanto per stimolo contingente di determinati gruppi di interessi, definito ogni volta da precise caratteristiche di carriera, di ruoli, di professione. Quanto più una legge allarga il suo ambito di applicazione ed abbraccia gruppi molteplici di cittadini – in questo caso di funzionari – tanto più noi dimostriamo di agire in considerazione di interessi generali e non soltanto per il desiderio, pur lodevole, di beneficare determinate singole persone.

ZOLI. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Io non contesto la coerenza della proposta dell'onorevole Terracini. Evidentemente, quando ci si mette sul terreno della concessione di indennità – terreno sul quale la Commissione di finanza e tesoro ha espresso il suo parere contrario – non c'è nessunissima ragione che queste concessioni non debbano essere allargate a tutti e non ristrette soltanto ad un determinato gruppo di funzionari.

TERRACINI. Ma non c'è ragione di restringerle fin dall'inizio !

ZOLI. Debbo soltanto fare un rilievo, cioè che, ove l'onorevole Terracini insista nel suo emendamento, la Commissione di finanze e tesoro sarà costretta a chiedere che sia differita la discussione del provvedimento, perchè, dice l'articolo 3 del disegno di legge, « alla spesa occorrente per il presente esercizio finanziario 1948-49 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero della pubblica istruzione . . . ». Ora, la Commissione di finanze e tesoro non può conoscere così su due piedi quale sia l'onere che la proposta dell'onorevole Terracini importerebbe, e quale sia la disponibilità, e tutti sanno che, ove non vi fosse la disponibilità di fondi nel capitolo 32, all'accoglimento della proposta dell'onorevole Terracini osterebbe l'articolo 81 della Costituzione. Quindi, ove l'onorevole Terracini insistesse nel chiedere l'approvazione del suo emendamento, la Commissione di finanze e tesoro chiederebbe che fosse differito l'esame di questo provvedimento ad altra seduta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Merlin Umberto. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Devo dichiarare a nome del mio gruppo che noi sentiamo l'urgenza e la necessità di approvare questo disegno di legge come viene proposto. Sappiamo, per averlo sentito dalla viva voce dei provveditori agli studi, come queste piccole indennità, che noi concediamo a questi funzionari di alto grado e di notevole importanza, siano attese, e sappiamo che essi vedrebbero nella non concessione anche una umiliazione. Ora, pur apprezzando le osservazioni del collega Lamberti e anche quelle del collega Terracini che meritano forse di essere in un secondo tempo riesaminate, rivolgo preghiera che, per avere il meglio, non veniamo a dimenticare l'urgenza di questo piccolo provvedimento. In altre parole, se adesso venisse approvata o presa in considerazione la proposta del collega Terracini, il collega Zoli ha già annunciato che bisognerebbe andare alla Commissione finanze e tesoro e passare sotto le forche caudine dell'ottimo collega Paratore che è il custode diligente delle necessità finanziarie dello Stato.

Vorrei venire pertanto a questa conclusione modestissima: accettiamo il suggerimento dell'onorevole Terracini, anzi diciamo che si deve provvedere con successive disposizioni, ma poichè questo provvedimento è già pronto, approviamolo, in modo che possa andare subito in esecuzione e riparare così ad una omissione (certo involontaria) che si è commessa a danno dei provveditori agli studi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sacco. Ne ha facoltà.

SACCO. In linea di massima sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Merlin; non posso, però, ignorare, anche per la frequenza dei rapporti che ho con questi funzionari, che gli ispettori centrali e così anche i soprintendenti e gli ispettori alle belle arti, i soprintendenti bibliografici e i bibliotecari hanno funzioni che sono essenzialmente di studio. Ora, negare a costoro questa indennità, dire a costoro di attendere altri provvedimenti legislativi, mi pare che sia commettere un'ingiustizia palese, che indubbiamente determinerà un malcontento sul deliberato delle Assemblee legislative. Ora, è chiaro che se noi oggi votassimo la sospensiva per dare tempo alla Commissione di finanze e tesoro di pronunciarsi sulla proposta che ha fatto l'onorevole Terracini, noi indugeremmo troppo e scontenteremmo i provveditori agli studi. Desidero esprimere il desiderio che il Ministro si pronunci e dica in quale modo intenda provvedere a riparare l'ingiustizia che con questa legge si crea, ossia la disparità palese per cui si nega a funzionari che ne hanno certo diritto, questa indennità che si dà ai provveditori.

LOVERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOVERA. Gli argomenti che sono invocati in favore dell'estensione di questa concessione anche agli ispettori centrali sono stati ampiamente discussi in sede di Commissione, come risulta dalla relazione Buonocore. Indubbiamente la Commissione ha sentito che con il proporre questa indennità di studio e di carica per i provveditori veniva di conseguenza che si doveva anche concedere l'indennità di studio ad altre categorie, in primo luogo, come ha detto l'onorevole Terracini, agli ispettori centrali, e, per la stessa ragione, anche ai funzionari addetti alle biblioteche, ai musei ed anche agli assistenti universitari, perchè tutti costoro assolvono una funzione che indubbiamente dà loro questo diritto. Ed è strano che il senatore Terracini abbia mosso una protesta e una lagnanza, cioè che in questo provvedimento si sia proceduto frammentariamente favorendo una sola categoria, e chiede che a questo beneficio partecipino gli ispettori centrali. Ma allora noi diciamo che anche la proposta Terracini è frammentaria perchè bisognerebbe necessariamente estenderla a tutti.

TERRACINI. Non ho nulla in contrario.

LOVERA. Io credo che nessuno di noi avrebbe nulla in contrario ad estendere questa indennità di studio a tutte queste categorie che hanno fra loro come comune denominatore la funzione di promuovere gli studi e di attendervi.

In seduta di Commissione però noi abbiamo dovuto esaminare anche le ragioni che adduceva la Commissione finanze e tesoro. Di fronte alla necessità di soprassedere a questo provvedimento perchè si potessero reperire i fondi, noi abbiamo detto: concediamo intanto l'indennità ai provveditori agli studi, per evitare che nella stessa categoria di coloro che attendono direttamente alla funzione dell'insegnamento nella scuola media ci possa essere una disparità offensiva per i provveditori agli studi. Facciamo però una raccomandazione perchè nella revisione delle carriere e degli stipendi, che il Governo ha promesso di proporre nel mese di luglio, si tenga conto di questa situazione, e quello che non è possibile ottenere per tutti oggi, lo si ottenga domani. Ed io credo di poter ripetere questa raccomandazione: che il problema venga esaminato nella sua interezza e compiutezza prossimamente, quando il Governo presenterà il progetto di legge per la revisione della carriera e degli stipendi.

Ma intanto penso che non sia il caso di dover ancora esitare perchè, se c'è una categoria che ha diritto al provvedimento è quella dei Provveditori agli studi, i quali si trovano effettivamente in una condizione di umiliazione di fronte ai loro funzionari dipendenti, i presidi e i professori. E io credo, come preside di poter dire una parola in favore, perchè riconosco che il provveditore agli studi è ingiustamente in una condizione inferiore a quella, pur modesta, che io ed i miei colleghi abbiamo. È perciò indispensabile sanare questa situazione. Per questo motivo, data la limitatezza delle disponibilità, chiedo che questi funzionari siano favoriti per primi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Buonocore.

BUONOCORE, *relatore*. L'ora del tempo e la non dolce stagione mi obbligano ad essere brevissimo, anche perchè io dovrei fare il rapsodo ripetendo gli argomenti che sono stati addotti da vari oratori a favore di questo modesto disegno di legge. Ma poichè si è evidentemente sconfinato durante la discussione, io penso di dovermi limitare all'argomento senza divagazioni. Anzitutto, qual'è la precipua ragione per la quale si è voluto questo disegno di legge? Mentre presidi, mentre insegnanti, mentre ispettori scolastici e direttori didattici che sono in rapporto di dipendenza gerarchica con i provveditori agli studi godono delle indennità di studio e di carica, ne sono esclusi i capi, cioè i provveditori agli studi. Al collega Lamberti che ha sostenuto spettare ai provveditori una indennità di carica e non di studio, io debbo dire a lui, proprio a lui, che è un competente, che i provveditori agli studi, (lo stesso titolo lo indica) non hanno soltanto una funzione amministrativa, ma anche funzioni di natura pedagogica e didattica. Mossa da questa realtà la Commissione ha mantenuto la distinzione tra indennità di studio e indennità di carica volendo riconoscere ai provveditori agli studi la duplice funzione, anche se quella didattica non sia prevalente.

Ancora: da più parti si invoca che il provvedimento attuale sia esteso ad altre categorie che sono escluse ed alle quali è giusto e doveroso che sia concessa la indennità di studio. Prima fra tutte la categoria degli ispettori centrali, a favore dei quali ha parlato l'onorevole senatore Terracini.

Io conosco per prova il valore degli ispettori centrali perchè io che provengo da quel Ministero ho lasciato colà miei cari colleghi di un tempo degni di ogni estimazione. E però, quando il collega Terracini mi invita ad accettare un emendamento che riguarda gli ispettori centrali, tocca una corda sensibile all'animo mio. Ma come ha bene avvertito il collega Zoli, siamo di fronte ad una incognita. Non sappiamo quale sia il fabbisogno, e sopratutto non sappiamo da quali fonti possa essere detratta la spesa necessaria. Possiamo soltanto sperare, e noi facciamo voto all'onorevole Ministro che si trovi tra i capitoli del suo bilancio la somma necessaria perchè anche gli ispettori centrali abbiano l'indennità di studio. Evidentemente è questa la forma più semplice e mi auguro che l'onorevole Ministro possa trovare questi fondi senza dover ricorrere, con procedura lunga e di dubbio esito, al Ministero del tesoro.

Egualmente sono meritevoli di questa indennità di studio gli assistenti universitari, i direttori di biblioteche, i sovrintendenti alle antichità e alle belle arti. È tutta una materia che noi dovremo esaminare o in sede di riforma della burocrazia o anche con provvedimenti particolari, quando il Ministro volesse mettere a disposizione le somme, senza ricorrere a maggiori spese, entro i limiti del bilancio della pubblica istruzione. Per il momento, io vi prego, onorevoli colleghi, di dare il vostro voto favorevole a questo disegno di legge che la classe dei provveditori aspetta e che è un provvedimento di giustizia che premia dei funzionari benemeriti, i quali adempiono il loro dovere in silenzio, con grande abnegazione, in una complessa e diuturna opera che non si esaurisce nelle ore di ufficio. Sono funzionari ai quali deve andare tutta la nostra fiducia, anche quella dell'onorevole collega Tonello il cui giudizio severo non può, io credo, nè deve estendersi a tutta la classe. Che se qualche elemento risulti indegno, sarà bene che l'onorevole Tonello lo denunzi per il decoro della stessa classe. Io ho finito e però vorrei pregare l'onorevole Terracini affinchè voglia trasformare in raccomandazione il suo emendamento o anche in un ordine del giorno e debbo pregare il collega Lamberti di ritirare i suoi emendamenti, affinchè il Senato possa senz'altro indugio dare il suo suffragio favorevole a questo disegno di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Venditti, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al disegno di legge; prima di tutto per una ragione di coerenza (basta leggere i precedenti parlamentari per constatare come il Governo sia stato sempre favorevole a questa richiesta della benemerita classe dei provveditori agli studi); in secondo luogo per una ragione di giustizia, per i motivi che sono stati così limpidamente espressi dal relatore e dall'onorevole Merlin: motivi di giustizia, per altro, che non sono quelli indicati dall'onorevole Lamberti. Il Governo non ha inteso di adeguare gli stipendi dei provveditori: da questa legge conseguirà un aumento di stipendio, ma la conseguenza non è la *mens legis*. Come ha detto più particolareggiatamente il relatore, c'era una ingiustizia da riparare a favore dei Provveditori, che non percepivano nè percepiscono le due indennità già godute dai loro eguali e dipendenti. Se si fosse fatta una questione di adeguamento di stipendio, sarebbero state tenute presenti anche altre categorie; ma di ciò si parlerà in altra sede, più opportuna, come ha accennato il relatore.

Ciò premesso, è ovvio che il Governo non possa aderire nè all'emendamento Lamberti, nè all'emendamento Terracini.

Non può aderire all'emendamento Lamberti, il quale vorrebbe elevare a lire 13.000 l'indennità, qualificandola unicamente indennità di carica. E ciò per due motivi: innanzi tutto, perchè noi riteniamo che i provveditori, oltre che funzioni amministrative, abbiano funzioni di studio; e che pertanto oltre la indennità di carica debba loro essere corrisposta anche quella di studio (chi è a contatto con i provveditori può essere testimone che le funzioni dei provveditori non sono soltanto amministrative).

ALBERTI GIUSEPPE. Speriamo che le adempiano, e che le adempiano sempre meglio. E ciò anche per le funzioni didattiche di secondo grado.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Speriamolo.

In secondo luogo, il Governo non può accettare l'emendamento Lamberti perchè le due indennità debbono rimanere differenziate, per gli ulteriori sviluppi di questo beneficio. Potranno esservi altre categorie meritevoli di una sola delle due indennità. Se esse fossero conglobate da un punto di vista aritmetico, non sarebbe più possibile questa necessaria discriminazione.

Per quel che riguarda poi l'emendamento Terracini, l'onorevole Zoli è stato esauriente. Noi abbiamo nell'articolo 3 del disegno di legge la indicazione della fonte alla quale saranno attinte le somme occorrenti: e non potevamo non averla, altrimenti l'onorevole Terracini, che è così geloso custode della Costituzione e della sua applicazione, ci avrebbe ripresi.

Voci dal centro. Tutti siamo gelosi custodi della Costituzione, non soltanto l'onorevole Terracini.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Indubbiamente. Mi riferisco al senatore Terracini, non contestando la fedeltà alla Costituzione degli altri colleghi, perchè l'onorevole Terracini è il più direttamente interessato come autore dell'emendamento. Dicevo dunque che l'onorevole Terracini non ha tenuto presente che, qualora noi esorbitassimo dall'applicazione del beneficio ai soli provveditori, l'articolo 3 potrebbe non essere producente: potremmo cioè trovarci di fronte ad un onere superiore alle disponibilità del capitolo 32 indicato da quell'articolo e incagliare in un ostacolo che arresterebbe lo svolgimento di questo disegno di legge.

Circa poi l'esistenza di altre categorie meritevoli, su questo settore, dell'attenzione del Governo, sono d'accordo con lei, onorevole Terracini. Ella ha parlato semplicemente degli ispettori centrali, dei quali io conosco il contributo quotidiano alla vita della scuola e della cultura; ma, come quella degli ispettori, vi sono altre categorie, a ciascuna delle quali potrebbe spettare l'indennità di studio o l'indennità di carica o tutte e due insieme. Per altro non è questo il luogo di tale indagine, onorevole Terracini. Noi ci riserviamo, come ci riservammo fin dalla prima ora, fin da quando cioè l'onorevole Rescigno presentò un ordine del giorno in proposito alla Camera dei deputati, di dedicare in avvenire la nostra attenzione a queste altre categorie.

Oggi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge circoscritto ai provveditori che ci dà possibilità di riparare ad una ingiustizia nell'orbita dell'articolo 81 della Costituzione. Non perda questa occasione, onorevole Terracini, per cooperare con noi perchè il disegno di legge sia approvato.

Concludo augurandomi che tanto il primo quanto il secondo emendamento sieno ritirati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo a quella degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le indennità di studio e di carica, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, sono corrisposte anche ai Provveditori agli studi, nella misura di cui al successivo articolo e con decorrenza dal 1° aprile 1949.

In questo articolo, come pure sul titolo del disegno di legge, il senatore Lamberti ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire al titolo il seguente; « Indennità di carica ai provveditori agli studi ».

Sostituire alla dizione dell'articolo 1 la seguente: « L'indennità di carica, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, è corrisposta anche ai provveditori agli studi nella misura di lire 13.000 mensili, con decorrenza dal 1° aprile 1949 " ».

Sempre sull'articolo 1, il senatore Terracini ha presentato il seguente emendamento: *Aggiungere dopo le parole* « provveditori agli studi » *quelle* « e agli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lamberti.

LAMBERTI. Nessuno dei molti ragionamenti che sono stati fatti mi ha convinto, e tanto meno quello, che forse è stato fatto per ischerzo, che i provveditori agli studi abbiano diritto all'indennità di studio solo perchè si chiamano così, il che è un curioso ragionamento, perchè è evidente che essi provvedono agli studi . . . degli altri. Nè mi convince l'affermazione che la loro funzione sarebbe prevalentemente di natura didattica e culturale, e non invece amministrativa, come a me sembra.

Ma, ciò nonostante, potrei ritirare gli emendamenti che ho proposto, perchè penso che, sebbene sia desiderabile da parte del primo Parlamento della Repubblica un maggiore rispetto del significato preciso delle parole della lingua italiana, tuttavia una certa larghezza, che oggi noi dimostreremmo approvando questo disegno di legge così come è, può giovare per l'avvenire. Si è parlato di molte categorie: ispettori centrali, assistenti universitari, direttori di biblioteca, sovraintendenti alle belle arti e, aggiungerei, personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, che meritano, almeno quanto i provveditori agli studi, l'indennità di studio.

Se ritirare questi emendamenti e lasciar passare la legge come è significa compromet-

tersi per l'avvenire, cioè prendere l'impegno implicito, al quale non potremmo più sottrarci, di concedere l'indennità di studio, domani, a queste altre categorie, io ritiro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Terracini.

TERRACINI. Signor Presidente, io mi trovo in una alternativa un po' difficile a risolvere. So che il mio emendamento, posto in votazione, non sarebbe approvato, e resterebbe pertanto allo stato di una sterile rivendicazione che avrebbe trovato voce in me solo. Se io sapessi dunque – e dovrei esserne ormai sicuro, date le dichiarazioni fatte da coloro stessi che, d'altra parte, si sono dichiarati contrari al mio emendamento – che essi sono invece pronti a votare un ordine del giorno che affermi il principio, salvo a rimetterne a più tardi l'esecuzione pratica, ritirerei il mio emendamento.

Ma non voglio perdere l'occasione per dichiarare ancora una volta che era certamente molto lontano dall'intenzione dell'Assemblea Costituente (non voglio farmene l'interprete autorizzato, ma credo di dire cosa sulla quale tutti convengano) che l'articolo 81, in definitiva, divenisse un argomento jugulatorio di ogni iniziativa legislativa parlamentare.

Insomma, ogni giorno il Governo presenta dei disegni di legge nei quali la parte relativa ai mezzi finanziari è brillantemente rinchiusa in una frase, sempre la stessa: «Sui maggiori proventi da accertarsi e per i quali si disporrà con nota di variazione». Ora, o il Governo, quando usa questa formula, sa che i proventi ci saranno – e allora occorre che egli li accetti anche nelle iniziative legislative parlamentari, salvo a lasciare ai competenti Dicasteri o Uffici di definire come i maggiori accertamenti dovranno essere suddivisi – o il Governo non sa ancora di quali proventi potrà disporre – ciò che è spesso vero – ma sente ugualmente il bisogno di prendere certe misure legislative e allora si acconsenta anche al Parlamento di fare ciò che ritiene necessario affidandosi per i mezzi all'incerto. Sul piano legislativo non si può fare differenza di metodo fra Governo e Parlamento, poichè fare differenza significherebbe concretamente, me lo consenta l'onorevole Sottosegretario alla istruzione pubblica, misconoscere un diritto fondamentale che la Costituzione ha riconosciuto al Parlamento come tale, ed ai suoi singoli membri in rappresentanza del Parlamento tutto.

Detto questo, in previsione del risultato infelice che avrebbe la votazione – felicissime le intenzioni vostre, onorevoli colleghi, ma infelice poi il risultato pratico cui le condurreste – io rinuncio al mio emendamento. Ma chiedo a lei, signor Presidente, di voler mettere in votazione un ordine del giorno. Sarei veramente deluso se esso non venisse approvato. Ma più delusi dovrebbero rimanere coloro che fanno sempre conto sulla coerenza fra le affermazioni verbali degli onorevoli colleghi e le loro azioni concrete di voto.

L'ordine del giorno è di questo tenore:

«Il Senato, riconoscendo che il disegno di legge 399 non esaurisce l'argomento relativo alle indennità di studio e di carica;

esprime l'avviso che, per ragioni di equità e per il miglior svolgimento delle attività ad essi affidate, con altro sollecito provvedimento legislativo si provveda ad estendere l'applicazione della misura a tutti coloro che ne hanno titolo nell'àmbito che le è conseguentemente riservato».

LAMBERTI. Anche la Camera dei deputati ha votato un ordine del giorno analogo.

TERRACINI. Presentando quest'ordine del giorno e confidando nella sua accettazione dichiaro di rinunciare al mio emendamento, contando però su una sollecita presentazione del disegno di legge. Ove questa mancasse da parte del Governo, mi riservo fin d'ora di provvedere io stesso.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Io dichiaro, a nome del gruppo democratico cristiano, che noi voteremo a favore dell'ordine del giorno Terracini.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere.

BUONOCORE, *relatore*. La Commissione è lieta di accettare l'ordine del giorno Terracini.

PRESIDENTE. Domando al Governo di esprimere il suo parere.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Dichiaro di accettare l'ordine del giorno del senatore Terracini.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno in questione, oltre alla firma del senatore Terracini porta quella dei senatori Grisolia, Cermignani, Tosatti, Lovera, Della Seta, Zanardi, Mancini, Voccoli, Rolfi, Sacco e Di Rocco, ed è del seguente tenore:

« Il Senato, riconoscendo che il disegno di legge 399 non esaurisce l'argomento relativo alla indennità di studio e di carica, esprime l'avviso che, per ragioni di equità e per il miglior svolgimento delle attività ad essi affidate, con altro sollecito provvedimento legislativo si provveda ad estendere l'applicazione della misura a tutti coloro che ne hanno titolo nell'ambito che le è conseguentemente riservato ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

S'intendono con ciò ritirati tutti gli emendamenti proposti al disegno di legge.

Metto in votazione l'articolo 1 già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'indennità di studio è stabilita nella misura di lire 6.000 mensili e l'indennità di carica nella misura di lire 7.000.

(*È approvato*).

Art. 3.

Alla spesa occorrente per il presente esercizio finanziario 1948-49 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, approvato con legge del 30 ottobre 1948, n. 1261.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubblica calamità » (420).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 150 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubblica calamità »

Prego il senatore segretario di darne lettura.

BISORI, *segretario*, legge lo stampato numero 420.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do la parola al relatore, senatore Buizza.

BUIZZA, *relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Do allora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 150 milioni, in aggiunta a quella di lire 280 milioni di cui all'articolo 5, comma III, della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

BUIZZA, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUIZZA, *relatore.* Volevo far notare che c'è un errore di stampa in questo articolo; dove si dice « di cui all'articolo 5, comma III » bisogna invece leggere « di cui all'articolo 5, comma IV ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con la correzione fatta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

La spesa di lire 20 miliardi di cui all'articolo 10, lett. *b*) della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, è ridotta di lire 150 milioni.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame e alla approvazione:

della 4ª Commissione permanente (Difesa) il disegno di legge: « Norme per i procedimenti penali a carico di ufficiali generali » (488);

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Riapertura del termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322, per la revisione delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio » (485);

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Miglioramenti alle misure di alcune competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato » (489).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Zotta ha presentato, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) la relazione sui seguenti disegni di legge:

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-49 (sesto provvedimento) (474);

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento) (475);

« Variazioni al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (settimo provvedimento) (476);

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (ottavo provvedimento) (477).

Questa relazione sarà stampata e distribuita. I relativi disegni saranno posti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Sull'ordine dei lavori.

BATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di voler esaminare la situazione di molti disegni di legge che sono stati approvati dal Senato, alcuni da molti mesi, sono stati inviati alla Camera dei deputati e la Camera dei deputati ancora non li ha esaminati nè approvati. Mi riferisco in particolar modo ad un disegno di legge che venne approvato, se mal non ricordo, nel mese di luglio dell'anno scorso, che riguarda l'intestazione delle leggi della Repubblica. È trascorso circa un anno e

quel disegno di legge non è stato esaminato. Un altro disegno di legge riguarda la composizione della Commissione di vigilanza delle radio-audizioni. Nel disegno di legge si chiedeva che l'attuale Commissione di vigilanza, formata esclusivamente di deputati, venisse modificata in modo che fosse composta anche da senatori. Da sei o otto mesi questo provvedimento giace presso gli uffici della Camera e non è stato ancora approvato.

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli senatori che abbiamo già richiamato l'attenzione della Camera dei deputati su questi disegni di legge: la richiameremo ancora, ma naturalmente non possiamo entrare nell'ordine dei lavori dell'altro ramo del Parlamento. Ad ogni modo, non ci stancheremo di segnalare l'urgenza che detti provvedimenti hanno di essere esaminati e approvati.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

MERLIN ANGELINA, *segretario:*

Al Ministro degli interni, per sapere, se sia esatta la notizia che egli intenda concedere il permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel nostro Paese a tedeschi; e, nel caso concreto, a un tedesco già residente in Italia che durante l'occupazione nazista si è posto al servizio delle S. S. germaniche, guidandole casa per casa ad operare perquisizioni e requisizioni, facendo improvvisamente sloggiare privati e istituti di credito popolare per fare posto ai più prepotenti ufficiali fascisti, e in più occasioni arrivando ad insultare le Forze armate italiane, con grande sdegno della cittadinanza, come è avvenuto in una città dell'alta Lombardia, dal sottoscritto già indicata al Ministro dell'interno.

GASPAROTTO.

Al Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda prendere contro il Commissario di P. S. di Gela, il quale in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, non ha voluto autorizzare l'affissione di un manifesto rivolto dai partiti di sinistra alla cittadinanza, in occasione delle precipitose e incomprensibili dimissioni dell'onorevole Aldisio, del sindaco e di quasi tutti gli altri consiglieri della maggioranza democristiana nel consiglio comunale di Gela.

E ciò perchè il manifesto avrebbe potuto « acuire di più le passioni e dar luogo a turbamento dell'ordine pubblico ».

TIGNINO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se in occasione della « revisione generale delle patenti di guida per autoveicoli », predisposta fino dal gennaio u. s., non ritenga opportuno e necessario disporre che negli accertamenti da farsi, a sensi dell'articolo 91 del regio decreto 8 dicembre 1934, n. 1740, dai medici all'uopo designati, sia tenuto conto dei progressi fatti dalla scienza in quindici anni e quindi per logica, analogia e giustizia sia consentito, a coloro che hanno una diminuzione delle funzioni uditive, di valersi degli apparecchi auditivi a valvole elettroniche, come è consentito a coloro che hanno una diminuzione della acutezza visiva di valersi della correzione di lenti qualsiasi.

La legge 8 dicembre 1934, n. 1740, non poteva far cenno degli apparecchi auditivi perchè ancora non esistevano. Oggi ne esistono di perfetti e se ne fa largo uso, in Italia e all'estero, e quindi chiede che, ove occorra, si proceda alla modifica della disposizione di legge e più precisamente del citato articolo 91.

CAPPA.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se sia vero che l'Alto Commissariato della sanità è intervenuto a favore di un privato acchè un decreto di occupazione di urgenza di un fondo per l'ampliamento del cimitero di Melito Portosalvo (provincia di Reggio Calabria) fosse sospeso, nonostante che l'adito Consiglio di Stato, con sentenza interlocutoria, avesse rigettata l'istanza di sospensione

del decreto di esproprio, inoltrata dal proprietario interessato.

In caso affermativo, quali provvedimenti intenda prendere perchè il Comune suddetto, che ha già invano protestato presso l'autorità competente, abbia la possibilità di sistemare il cimitero, la cui attuale insufficienza non consente dare conveniente sepoltura ai defunti come il dovere di un paese civile impone.

MUSOLINO.

PRESIDENTE. Giovedì prossimo alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario 1949–1950 (298).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948–1949 (sesto provvedimento) (474) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948–1949 (quinto provvedimento) (475) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Variazioni al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1948–1949 (settimo provvedimento) (476) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948–1949 (ottavo provvedimento) (477) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. BATTISTA ed altri. – Sanatoria delle scritture private relative a trasferimenti immobiliari nulle in forza della disposizione del decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (161).

6. Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (392).

7. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario 1949–1950 (295).

III. Registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti (*Doc.* XVII–A[1], XVII–A[2], XXVII–A e LX–A).

La seduta è tolta (ore 12,20).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti